

8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.9.1. Base giuridica

Art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

- Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizione sui Fondi europei
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
- Regolamento UE 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie
- Regolamento di esecuzione. (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. UE 1305/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. UE 1306/2013

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come emerge dall'analisi SWOT le principali criticità ambientali che si rilevano sul territorio rurale e che interessano le attività agricole e di allevamento, sono riconducibili al dissesto idrogeologico, all'erosione e alla perdita di fertilità dei suoli, alla scarsa disponibilità di acqua, al deterioramento della qualità delle risorse idriche, al degrado paesaggistico e alla perdita di biodiversità. Talune di queste criticità sono in primo luogo connesse alle caratteristiche fisiche della Regione, infatti la maggior parte della SAU è in collina, ma nel tempo si sono accentuate per effetto dell'abbandono dell'attività agricola, soprattutto nei territori marginali, per l'eccessiva intensificazione e semplificazione delle attività antropiche e più recentemente per effetto del cambiamento climatico in corso che potrebbe fortemente aggravare la situazione ambientale.

E' necessario quindi perseguire la valorizzazione del ruolo positivo che le attività agricole zootecniche e forestali possono esercitare per la protezione del suolo, la tutela delle risorse idriche, il mantenimento e l'incremento del tenore di sostanza organica nei suoli, la tutela della biodiversità, la conservazione del paesaggio e, dall'altra, favorire e incentivare un processo di cambiamento delle pratiche agricole e zootecniche per la riduzione dell'impatto ambientale delle attività agro-zootecniche sulle medesime risorse naturali (suolo, risorse idriche, paesaggio e biodiversità). La misura inoltre promuove un ventaglio di pratiche agricole che rappresentano una significativa risposta per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La misura infatti contribuisce al raggiungimento della priorità Europa 2020 incentrata sulla "crescita sostenibile - promuovere un'economia più efficace sotto il profilo delle risorse più verdi e più competitive" ed in particolare alla riduzione delle emissioni di gas serra da parte del settore agricolo.

La misura risponde inoltre alle priorità individuate dal Position Paper Italia, in particolare in merito a:

- Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi naturali
- Proteggere gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e la tutela della biodiversità

Con riferimento all'Accordo di Partenariato la misura concorre al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Tematici:

- n. 4 "sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio;
- n. 5 "promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione del rischio;
- n. 6 "tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse".

La misura contribuisce, prioritariamente, al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

11. Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste
12. Miglioramento della gestione e tutela delle risorse idriche
13. Proteggere il territorio agrario e forestale da fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni e processi di desertificazione
15. Promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici

La misura contribuisce direttamente alla Priorità 4 e nello specifico alle seguenti Focus area:

Focus area 4a)

Il contributo è dovuto primariamente all'insieme degli interventi previsti dalla misura per la tutela della biodiversità agraria e zootecnica attraverso il sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione e all'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, oltre che attraverso il miglioramento dei pascoli e degli oliveti: tali pratiche si riflettono positivamente anche sulla salvaguardia del paesaggio. Nello stesso tempo la promozione di un uso più efficiente di fitofarmaci e fertilizzanti contribuisce alla tutela degli ecosistemi terrestri e acquatici e alla salvaguardia della biodiversità naturale.

Focus area 4b) Attraverso il sostegno a pratiche che favoriscono il contenimento dell'uso dei fertilizzanti di sintesi e dei fitofarmaci e l'utilizzo delle colture di copertura del suolo, che riducono la diffusione di inquinanti, la misura contribuisce alla tutela della qualità delle acque da fenomeni di inquinamento. Inoltre la conservazione e l'incremento della sostanza organica determina un maggiore capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo, riducendo il fabbisogno irriguo delle colture.

Focus area 4c) La misura promuove l'adozione di pratiche colturali che consentono di proteggere il suolo da fenomeni erosivi, di conservare e incrementare la sostanza organica, di limitare la lisciviazione di nutrienti dal terreno, di salvaguardare la fertilità e contrastare i processi desertificazione dei suoli ed in particolare attraverso:

- la riduzione della lavorazione del terreno (semina su sodo);
- l'attivazione di interventi per garantire una maggiore copertura del suolo attraverso l'inerbimento delle colture arboree permanenti, l'introduzione di colture di copertura e il miglioramento della gestione dei pascoli e dei prati-pascolo

Inoltre la misura contribuisce direttamente alla Priorità 5 attraverso la:

Focus area 5d) Il sostegno previsto per una corretta gestione della fertilizzazione (soprattutto di quella minerale), dei fitofarmaci e dell'irrigazione determina un effetto diretto sul contenimento dei gas serra, in particolare sul contenimento del protossido di azoto.

Focus area 5a): la misura incentiva metodi di gestione dell'acqua basati sul bilancio idrico delle colture e l'attuazione di pratiche agricole che possono consentire una maggiore capacità di ritenzione idrica da parte del suolo e la riduzione dei fabbisogni irrigui .

La misura inoltre favorisce indirettamente anche gli obiettivi della Focus area 5e, in quanto alcune delle pratiche colturali (in particolare l'operazione 10.1.1) favoriscono la conservazione e l'incremento della sostanza organica nei suoli e quindi l'accumulo di C organico.

La misura contribuisce ai seguenti obiettivi trasversali:

Ambiente: attraverso l'attivazione della misura si incoraggia la diffusione di processi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale che favoriscono la tutela delle risorse naturali, suolo e acqua, della biodiversità ed in particolare dell'agrobiodiversità, e contribuiscono alla salvaguardia del territorio anche in termini di conservazione del paesaggio e di prevenzione nei confronti del dissesto idrogeologico.

Cambiamenti Climatici: la riduzione delle emissioni di CO₂ e degli altri gas-serra è perseguita primariamente attraverso la razionalizzazione dell'uso dei fertilizzanti (soprattutto di quelli azotati), e dei fitofarmaci. Inoltre la misura contribuisce all'accumulo di carbonio organico nei suoli attraverso l'adozione di tecniche di gestione del suolo che limitano la mineralizzazione della sostanza organica e l'estensione di colture con maggiori capacità di fissazione di carbonio.

Innovazione: la misura favorisce l'adozione di tecniche innovative di gestione del suolo, dell'acqua, dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che favoriscono la protezione ambientale.

La misura, ed in particolare l'operazione 10.1.2, è inoltre rispondente agli obiettivi fissati dalla Direttiva Quadro delle Acque (Dir. 2000/60/CEE) e risulta coerente con gli obiettivi fissati nei relativi Piani di Gestione dai Distretti Idrografici regionali, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento delle acque, la protezione, il miglioramento e il ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici e la promozione del risparmio idrico in agricoltura.

La misura risulta coerente con gli obiettivi fissati nei relativi Piani di Gestione dai Distretti Idrografici regionali, in particolare con l'obiettivo connesso al miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e alla promozione del risparmio idrico in agricoltura.

Nella SWOT si sottolinea una scarsa conoscenza da parte degli imprenditori agricoli delle strategie connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici ed una scarsa diffusione delle tecniche per il contenimento delle emissioni di gas serra nei diversi processi produttivi agricoli. Pertanto per l'attuazione della misura è fondamentale fornire le opportune conoscenze e informazioni utilizzando le misure del PSR individuate a tale scopo: attività dimostrative, informative e consulenze in sinergia con le misure 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" e 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole"

La misura 10 si suddivide nelle sottomisure:

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

10.2 Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

La sottomisura 10.1 promuove comportamenti virtuosi nella gestione dell'azienda agricola verso pratiche a minor impatto ambientale nei confronti delle risorse idriche e tecniche colturali che conseguono un positivo effetto anche per quanto riguarda l'aspetto idrologico-erosivo e la tutela della biodiversità, soprattutto nelle aree Natura 2000. Allo stesso tempo incentiva il mantenimento degli elementi paesaggistici caratteristici del territorio regionale, la salvaguardia dei pascoli e prati-pascoli, delle colture tradizionali e dell'agrobiodiversità attraverso un sostegno all'allevamento di razze animali autoctone minacciate di abbandono e alla coltivazione di varietà vegetali locali a rischio di estinzione.

La sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" si articola in 5 operazioni, ognuna delle quali contribuisce alle priorità/focus area e agli obiettivi trasversali di seguito indicati:

- 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica (Priorità 4 - Ambiente, Cambiamenti climatici e Innovazione)
- 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici (5D – Ambiente, Cambiamenti climatici e Innovazione)
- 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali (Priorità 4 - Ambiente e Cambiamenti climatici)
- 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità (Priorità 4 Ambiente e cambiamenti climatici)
- 10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione (Priorità 4 - Ambiente)

Così come indicato al par. 1 dell'Art.28, le diverse operazioni rappresentano singolarmente una risposta a specifiche esigenze territoriali della regione.

Per quanto riguarda le azioni di intervento connesse alla tutela dell'acqua e del suolo, rispetto alla programmazione precedente, il PSR 2014-2020 è stato impostato in maniera più articolata, in modo da individuare azioni maggiormente finalizzate al raggiungimento di obiettivi ambientali e climatici (a questo riguardo si veda in allegato la tabella che sintetizza i contributi delle diverse operazioni al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici).

Non vengono riproposte le azioni che nella precedente programmazione per motivi tecnici e gestionali non hanno trovato gradimento quali "Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali" con particolare riferimento alla sospensione delle produzioni agricole e alle colture per l'alimentazione della fauna selvatica e "Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità".

Nell'attuale programmazione si individua una strategia più mirata per la riduzione dell'erosione dei suoli: l'operazione 10.1.1. promuove la riduzione delle lavorazioni (in sinergia l'operazione 4.1.1. supporta anche l'acquisto di specifiche attrezzature) e la diffusione di inerbimenti e colture di copertura. Inoltre le stesse operazioni favoriscono la stabilità dei versanti e il contenimento del dissesto idrogeologico attraverso l'aumento della capacità di assorbimento e di ritenzione dell'acqua, il rallentamento dei deflussi a valle. Allo stesso tempo concorre alla protezione dei suoli anche l'operazione 10.1.3, finalizzata al miglioramento dei pascoli.

Tenuto conto che nella precedente programmazione l'azione "Produzione integrata" ha concesso un

pagamento a quasi 1400 aziende con un soddisfacimento del 43% delle richieste presentate, viene riconfermata la necessità di mantenere o diffondere tra gli agricoltori il miglioramento delle attività di fertilizzazione e di difesa fitosanitaria (operazione 10.1.2). Tale operazione è in parte sovrapponibile all'azione 214 a.2 "Introduzione e mantenimento dell'agricoltura integrata" prevista dalla PSR 2007-2013, in quanto, ai fini della semplificazione dei controlli, sono stati considerati come impegni solo gli obblighi significativi relativi alla fertilizzazione e ai fitofarmaci previsti dai disciplinari: non sono considerati quindi tutti gli obblighi presenti nei disciplinari necessari per il rilascio del marchio "Agriqualità".

Inoltre nella scorsa programmazione era assente una azione di supporto al miglioramento delle modalità di gestione degli interventi irrigui, che invece sarà incentivata con la presente operazione attraverso la razionalizzazione dell'irrigazione.

Con l'operazione 10.1.3, di supporto al miglioramento dei pascoli e prati-pascolo si favorisce la tutela della biodiversità naturale e il mantenimento degli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Tale operazione è volta anche alla salvaguardia degli elementi tipici del paesaggio, poiché negli ultimi decenni i sistemi agricoli toscani sono andati sempre più semplificandosi. Le esigenze di specializzazione colturale e di meccanizzazione hanno fatto sì che nel tempo i tipici elementi costituenti l'agricoltura tradizionale siano andati scomparendo lasciando il posto da una parte a monoculture su appezzamenti di terreno di sempre maggiori dimensioni, e dall'altra ad un progressivo abbandono delle aree a pascolo. Il sostegno al miglioramento dei pascoli è funzionale non solo alla tutela della biodiversità e del paesaggio, ma svolge anche un ruolo fondamentale per il presidio del territorio ai fini del contenimento del rischio idrogeologico

La tutela della biodiversità agraria è un altro elemento fondamentale nel processo di tutela dell'ambiente operata attraverso l'operazione 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali a rischio di estinzione" e attraverso le azioni volte al mantenimento, la conservazione, lo sviluppo e l'uso sostenibile di razze e varietà locali a rischio di estinzione, di cui alla sottomisura 10.2. Infatti con la programmazione precedente, attraverso il sostegno alla conservazione "in situ" ed "ex situ" del germoplasma di varietà locali (adattate da lungo tempo al territorio toscano) a rischio di estinzione, è stato possibile caratterizzare, tutelare e mettere in sicurezza quasi la totalità delle 687 (v. tabella allegata) varietà locali a rischio di estinzione iscritte al Repertorio regionale previsto dalla normativa regionale. Il PSR 2014/2020 è stato impostato in modo tale da proseguire l'opera di conservazione e tutela delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione della Toscana attraverso la sottomisura 10.2, ma anche tentando un'azione più forte nella direzione della reintroduzione sul territorio di queste varietà locali a rischio di estinzione attraverso un incentivo per la loro coltivazione nel tentativo di riportarle all'interesse degli agricoltori rispetto a quelle più produttive e redditizie diffusamente presenti sul mercato. Per questo il sostegno che è stato previsto attraverso l'operazione 10.1.5 prevede che le suddette varietà locali a rischio di estinzione, siano state registrate al Catalogo Comune per la commercializzazione delle sementi come varietà da conservazione (quindi a rischio di estinzione) così come è previsto dalle seguenti Direttive Comunitarie: 1) la Direttiva 2008/62/CE del 20 giugno 2008 recante deroghe per l'ammissione al Catalogo Comune suddetto, di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica; 2) la Direttiva 2008/62/CE del 20 giugno 2008 recante deroghe per l'ammissione al Catalogo Comune di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica; 3) la Direttiva 2008/90/CE del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

La sottomisura 10.2, ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, prevede le

seguenti azioni:

a) azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione “in situ” (coltivatori custodi) ed “ex situ” (banche del germoplasma), la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web (<http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/>) sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo (Rete di conservazione e sicurezza) dell’Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;

c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

Sono escluse dal sostegno della sottomisura 10.2 le attività contemplate dai tipi di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali adattate alle condizioni locali a rischio di estinzione” e 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana.

Sono inoltre escluse dal sostegno della presente misura, nell’ambito del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità, gli interventi sostenuti dal PSRN. Per la complementarietà con il PSRN si rimanda al capitolo 14.1.2. del presente PSR.

Obiettivi ambientali e climatici delle operazioni della Misura 10

a) Obiettivi ambientali

Tipo di operazione	Azioni	Paesaggio	Biodiversità	Acqua	Suolo
10.1.1. Conservazione del suolo e della sostanza organica	<i>Semina su sodo</i> <i>Introduzione di colture di copertura</i> <i>Inerbimento delle colture arboree specializzate</i>	Tutela delle caratteristiche strutturali del paesaggio	Aumento della complessità biologica dei sistemi agrari	Riduzione della lisciviazione di azoto e fosforo Incremento della capacità di ritenzione idrica dei suoli	Tutela del suolo dall'erosione Conservazione della sostanza organica Salvaguardia della fertilità dei suoli
10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici	<i>Miglioramento dell'impiego di fertilizzanti fitofarmaci e acqua</i>		Salvaguardia degli ecosistemi terrestri e acquatici	Risparmio idrico Tutela qualitativa delle risorse idriche da fenomeni di inquinamento da fitofarmaci e fertilizzanti	
10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali	<i>Migliorare la gestione dei pascoli attraverso azioni mirate sul carico, la gestione degli effluenti ed il contenimento meccanico delle infestanti</i>	Salvaguardia di colture e ambienti rurali tradizionali	Salvaguardia della complessità dei sistemi vegetali e della fauna	Tutela qualitativa delle risorse idriche da fenomeni di inquinamento da diserbanti e fertilizzanti chimici Regimazione delle acque	Tutela del suolo dall'erosione Conservazione della sostanza organica Salvaguardia fertilità suoli
10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	<i>Mantenimento di razze autoctone a rischio di abbandono</i>	Salvaguardia di ambienti e paesaggi tradizionali	Tutela della biodiversità attraverso la conservazione di razze locali		
10.1.5 Coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione	<i>Sostegno alla reintroduzione sul territorio delle varietà locali a rischio di estinzione</i>	Salvaguardia di ambienti, colture e varietà tradizionali	Tutela della biodiversità attraverso la reintroduzione sul territorio della	Tutela delle risorse idriche in relazione alle esigenze di	

Tabella 8.2.9.2 - 1 _ Obiettivi ambientali e climatici_Misura 10_Pagina_1

			coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione della Toscana	acqua e nutrienti delle varietà locali	
10.2. Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura	<i>Conservazione, tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali a rischio di estinzione</i>	Salvaguardia di ambienti, colture e varietà e razze tradizionali	Tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità attraverso le razze e le varietà locali a rischio di estinzione	Tutela delle risorse idriche in relazione alle minore esigenze di acqua e nutrienti delle varietà locali	

Tabella 8.2.9.2 - 1 _ Obiettivi ambientali e climatici_Misura 10_Pagina_2

b) Obiettivi climatici

Tipo di operazione	Azioni	Contributo alla mitigazione	Contributo all'adattamento
10.1.1. Conservazione del suolo e della sostanza organica	<i>Semina su sodo Introduzione di colture di copertura Inerbimento delle colture arboree specializzate</i>	Riduzione delle emissioni di gas serra attraverso il contenimento della mineralizzazione della S.O., la riduzione delle lavorazioni del terreno e gli apporti di fertilizzanti	Incremento di C organico nel terreno Aumento della capacità di ritenzione idrica dei suoli Tutela del suolo dall'erosione Salvaguardia fertilità suoli Tutela dal dissesto idrogeologico
10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici	<i>Miglioramento dell'impiego di fertilizzanti fitofarmaci e acqua</i>	Riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una corretta gestione dell'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci e acqua (azione prevalente su protossido di azoto)	Risparmio idrico attraverso l'efficiamento della gestione dell'acqua Tutela qualitativa delle acque attraverso la riduzione della lisciviazione di nutrienti e il rischio di contaminazione da fitofarmaci
10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali	<i>Migliorare la gestione dei pascoli attraverso azioni mirate sul carico, la gestione degli effluenti ed il contenimento meccanico delle infestanti</i>	Riduzione delle emissioni di gas serra connesse al degrado dei suoli	Tutela del territorio dal dissesto idrogeologico Tutela del suolo dall'erosione Conservazione della sostanza organica Salvaguardia fertilità suoli
10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	<i>Mantenimento di razze autoctone a rischio di abbandono</i>		Aumento della resilienza attraverso la diffusione di razze autoctone meno sensibili agli stress ambientali
10.1.5 Coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione	<i>Sostegno alla reintroduzione sul territorio delle varietà locali a rischio di estinzione</i>	Riduzione degli input chimici e idrici attraverso la diffusione di varietà locali meno esigenti	Aumento della resilienza dei sistemi agricoli attraverso la diffusione di varietà locali più adattabili a condizioni ambientali sub ottimali e meno sensibili agli stress climatici
10.2. Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura	<i>Conservazione, tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali a rischio di estinzione</i>	Riduzione degli input chimici e idrici attraverso la conservazione di razze e varietà locali meno esigenti	Aumento della resilienza dei sistemi agricoli attraverso la conservazione di risorse genetiche e la diffusione di varietà più resistenti alla avversità climatiche e meno esigenti di input nutritivi e idrici

Tabella 8.2.9.2 - 1 _ Obiettivi ambientali e climatici_Misura 10_Pagina_3

Repertorio	Accessioni		
	A rischio di estinzione	Non a rischio	Totale
Risorse genetiche autoctone animali	17	3	20
Specie legnose da frutto	485	63	548
Specie erbacee	111	7	118
Specie ornamentali e da fiore	64	50	114
Specie di interesse forestale	25	0	25
TOTALI	702	123	825

Tabella 8.2.9.2 - 2_Repertori regionali LR 64/04

8.2.9.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.9.3.1. 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica

Sottomisura:

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il territorio regionale evidenzia una significativa estensione di aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti) e da diffusi processi di erosione del suolo. Inoltre la scarsa capacità dei versanti di trattenere le acque, connessa all'abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle pratiche agro-silvo-pastorali, accentua la portata delle alluvioni che si verificano a seguito di eventi piovosi di eccezionale intensità, connessi ai cambiamenti climatici in atto. Il fenomeno coinvolge in modo particolare le aree declivi coltivate a seminativo o a vite, per le quali è opportuno adottare, compatibilmente alle condizioni pedo-agronomiche, opportune pratiche di gestione del suolo: la riduzione delle lavorazioni profonde e il mantenimento della copertura del suolo, onde contenere l'erosione e il ruscellamento.

A fronte di tale situazione si evidenzia l'importanza di valorizzare il ruolo che le attività agricole e forestali possono esercitare per la protezione del suolo, in primo luogo attraverso azioni dirette finalizzate alla riduzione dell'erosione, al mantenimento e all'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, al contenimento dei fenomeni di desertificazione.

L'operazione risponde al fabbisogno 13 "Proteggere il territorio agrario e forestale da fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni e processi di desertificazione".

L'operazione risponde:

- prioritariamente alla Focus area 4c) miglior gestione del suolo
- secondariamente alla Focus area 5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

L'operazione inoltre è collegata ai seguenti temi trasversali:

- Ambiente: in quanto promuove pratiche che favoriscono primariamente la tutela del suolo da fenomeni erosivi, delle acque, incrementando la capacità filtrante e di ritenzione idrica delle acque e riducendo i fenomeni di lisciviazione e della biodiversità naturale (compresa quella dei microrganismi del suolo) nonché la conservazione del paesaggio nei confronti di fenomeni di degrado e di dissesto idrogeologico;
- Cambiamenti climatici: in quanto promuove pratiche colturali che consentono di proteggere e/o aumentare la fertilità dei suoli, contrastare fenomeni di erosione e di desertificazione, incrementare l'accumulo di carbonio "C" organico. Inoltre l'operazione contribuisce alla riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici e delle lavorazioni del terreno e quindi al contenimento delle emissioni dirette ed indirette collegate a questi interventi (mineralizzazione della sostanza organica);
- Innovazione: l'operazione promuove la diffusione di tecniche innovative per la gestione del suolo, che favoriscono la tutela della fertilità e la conservazione della sostanza organica.

L'obiettivo principale dell'operazione è la protezione del suolo da fenomeni erosivi, la conservazione della sostanza organica e la riduzione del tasso di mineralizzazione, allo scopo di tutelare la fertilità dei suoli, in particolare nelle aree declivi e nelle zone soggette a processi di desertificazione. A tale scopo l'operazione prevede un sostegno per la riduzione dell'impatto delle lavorazioni, incentivando la semina su sodo, l'incremento della copertura vegetale delle superfici a seminativo soprattutto nel periodo invernale e l'inerbimento di colture arboree specializzate.

Tali interventi favoriscono indirettamente la diversificazione dei sistemi colturali e determinano benefici anche per la biodiversità naturale e il paesaggio: l'incremento della complessità biologica riduce la pressione selettiva operata dalle monosuccessioni sulla flora infestante e sulla fauna terricola.

Indirettamente l'operazione può favorire anche la protezione della qualità delle acque, riducendo il trasporto solido delle particelle terrose e la lisciviazione dell'azoto e del fosforo nelle acque superficiali. Inoltre l'incremento della sostanza organica aumenta la capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo.

Sulle superfici a seminativi, attraverso questa operazione l'agricoltore è portato altresì ad adottare gli avvicendamenti più opportuni in modo da ridurre le conseguenze negative che si hanno in caso di monosuccessioni o successioni meno favorevoli all'ambiente: maggior presenza di infestanti, maggiore aggressività di alcuni patogeni. Per le colture arboree specializzate (vigneti e frutteti), scopo dell'operazione è assicurare, nel periodo autunno-invernale, la copertura del suolo nelle interfile per ridurre gli effetti dell'erosione e favorire il mantenimento della sostanza organica.

L'operazione è articolata in impegni di diverso livello e differenziati tra seminativi e colture arboree in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di aziende agricole alla luce della diversità degli ambienti pedoclimatici della Regione; ciò ha comportato la determinazione di premi differenziati secondo il tipo di impegno scelto dall'azienda.

A parte la differenziazione tra seminativi e arborati, l'importo dei premi è svincolato dalle tipologie di colture che l'azienda inserisce annualmente nel proprio piano colturale per il soddisfacimento dell'impegno.

L'operazione prevede un impegno quinquennale che ogni anno deve interessare almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi in avvicendamento (sono esclusi dal calcolo i pascoli ed i prati

permanenti) o il 50% di colture arboree specializzate.

L'operazione prevede uno dei seguenti impegni:

1. *Semina su sodo*
2. *Introduzione di colture di copertura*
3. *Inerbimento delle colture arboree specializzate*

1 *Semina su sodo*

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi, prevede:

- la semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali
- di mantenere in loco i residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo

2 *Introduzione di colture di copertura*

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi prevede:

- la semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima
- uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura
- semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima (in assenza di aratura)

La percentuale minima del 20% si basa su di una rotazione in 5 anni delle colture. Tale percentuale minima è stabilita per incentivare l'adesione ad una tecnica agronomica non diffusa sul territorio.

L'azienda può scegliere di adottare la combinazione degli impegni (1+2):

- la semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima
- la devitalizzazione delle colture di copertura senza alcuna lavorazione del terreno
- la semina su sodo della coltura principale con utilizzo di seminatrici speciali sui residui colturali della coltura di copertura devitalizzata

Per tutti e tre gli interventi è obbligatoria la registrazione delle operazioni colturali sul registro aziendale che tuttavia non viene considerata nei conti economici.

3 *Inerbimento delle colture arboree specializzate*

L'impegno si applica ai vigneti, agli oliveti e ai frutteti (castagneti esclusi) e deve interessare almeno il 50% della superficie aziendale a colture arboree specializzate.

Secondo le diverse condizioni agro-pedo-climatiche il tipo di operazione prevede uno dei seguenti impegni:

- a. una copertura permanente del terreno da ottenersi con la semina di specie poliennali o annuali autoriseminanti, in modo uniforme su tutta la superficie oggetto di impegno; vige il divieto di lavorazione meccanica del terreno successivamente alla semina (nei vigneti e frutteti è ammessa la lavorazione solo sotto il filare)
- b. una copertura del terreno nel solo periodo autunno-invernale del terreno da ottenersi con la semina di specie annuali impiantate con tecniche di lavorazione minima

Per gli oliveti è ammesso esclusivamente l'impegno a.

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

L'operazione 10.1.1 può essere adottata congiuntamente a livello aziendale con le seguenti operazioni/misure che prevedono un premio a superficie: 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 e 11 (cfr. tabella sottostante).

Nel caso in cui impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio può essere combinato secondo il criterio descritto nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

Inverdimento

L'introduzione di colture di copertura (impegno 2) è riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013. Tuttavia questa regione non ritiene di individuare tale pratica come equivalente ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

		Conservazione del suolo e della sostanza organica - 10.1.1			
		semina su sodo	colture di copertura	inerbimento arboreti specializzati	combinazione dei premi sulla stessa superficie
10.1.2	Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici	X	X	X	SI
10.1.3	Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali	o	o	o	NO
10.1.4	Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	o	o	o	NO
10.1.5	Coltivazione delle varietà adattate alle condizioni locali a rischio di estinzione	X	X	X	NO
11	Agricoltura biologica	X	o	X	SI

X sovrapponibile sulla stessa superficie
 o sovrapponibile sulla stessa UTE ma non sulla stessa superficie
 - non sovrapponibile sulla stessa UTE

Tabella 8.2.9.3.1.1_combinazione degli impegni_10.1.1

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie di seminativo o arboreto specializzato interessato dall'operazione a fronte di un impegno quinquennale nel rispetto dell'importo previsto dall'allegato II al Reg. UE n.1305/2013. Il pagamento del premio è relativo esclusivamente alle superfici interessate dall'impegno.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Nel rispetto dell'Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali").

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dagli impegni assunti rispetto ad ordinarietà e baseline.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima a premio è pari ad almeno 1 ha di seminativo (impegni 1 e 2) e 1 ha di coltura arborea specializzata (impegno 3), castagneti esclusi, fermo restando il vincolo delle percentuali della superficie a impegno (20% dei seminativi e 50% degli arboreti secondo gli impegni).

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, il numero di ettari a cui si applica l'impegno può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale.

La priorità territoriale è attribuita in funzione:

- del grado di svantaggio (zona montana o soggetta ad altri svantaggi) in base a quanto evidenziato

nei punti di debolezza (punto 1 - PRIORITÀ 4 e 5) in merito alla vulnerabilità dei territori montani e svantaggiati che risultano ampiamente soggetti a dissesto idrogeologico

- di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o con particolare criticità ambientali, ZVN, aree a rischio erosione e frane)

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio varia secondo la tipologia di impegno:

1. Semina su sodo: 220 euro/ha di seminativo
2. Introduzione di colture di copertura: 240 euro/ha di seminativo
- 1+2. Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 350 euro/ha di seminativo
3. Inerbimento delle colture arboree specializzate: 130 euro/ha di coltura arborea specializzata

Il premio varia in funzione della combinazione con altre operazioni/misure. Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con le operazioni 10.1.2 e la misura 11.

Non è possibile la combinazione sulla stessa superficie con l'operazione 10.1.3. La combinazione sulla stessa superficie con l'operazione 10.1.5 è possibile in relazione agli impegni ma saranno corrisposti solo i premi più alti, nella fattispecie i premi dell'operazione 10.1.5.

In combinazione con l'operazione 10.1.2:

1. Semina su sodo: 290 euro/ha di seminativo
2. Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha di seminativo
- 1+2. Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha di seminativo
3. Inerbimento delle colture arboree specializzate in combinazione con 10.1.2: 560 euro/ha di vigneto; 410 euro/ha di oliveto e altre arboree

Al fine di evitare sovracompenzazioni, per l'impegno 1 (semina su sodo) dal premio è stata decurtata la voce relativa al diserbo in presemina (30 euro). Per gli impegni 2 (colture di copertura) e 3 (inerbimento colture arboree) non sussiste alcuna possibilità di sovracompenzazione. Nell'impegno 1+2 è presente la voce del diserbo in presemina: non si procede tuttavia alla decurtazione in quanto il premio corrisposto (350 euro) è sensibilmente al di sotto del differenziale calcolato (459 euro/ha).

In combinazione con la misura 11:

1. Semina su sodo in combinazione con misura 11: 434 euro/ha di seminativo
2. Introduzione di colture di copertura non combinabile con misura 11
- 1+2. Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura non combinabile con misura 11
3. Inerbimento delle colture arboree specializzate in combinazione con misura 11: 830 euro/ha di

vigneto; 730 euro/ha di oliveto e altre arboree

Al fine di evitare sovracompensazioni, dal premio dell'impegno 1 (semina su sodo) è stata decurtata la voce relativa al diserbo in presemina (30 euro) in combinazione con il premio per i seminativi in mantenimento dell'agricoltura biologica. Per gli impegni 2 (colture di copertura) e 1+2 non si prevede la possibilità di combinare i premi in quanto le colture di copertra/sovescio rientrano nella normale pratica dell'agricoltura biologica. Per l'impegno 3 (inserbimento colture arboree) non sussiste alcuna possibilità di sovracompensazione.

Inverdimento

Per i premi relativi agli impegni di semina su sodo e inerbimento di colture arboree specializzate non si configura alcun rischio di doppio pagamento con le pratiche di inverdimento perché si tratta di pratiche di natura completamente diversa.

Per quanto riguarda gli impegni relativi alle colture di copertura, tale pratica rientra tra quelle utilizzabili come equivalenti in quanto riportata nell'allegato IX al Reg. UE 1307/2013. Tuttavia tale pratica è contrassegnata con asterisco, pertanto pur essendo utilizzabile come equivalente alla pratica di diversificazione, si configura come di natura diversa dalla diversificazione stessa. Nel caso di specie l'introduzione di colture di copertura non è utilizzata ai fini dell'equivalenza, pertanto non si applica alcuna riduzione al premio calcolato.

Le colture intercalari sono inoltre riportate tra le superfici che possono essere utilizzate per soddisfare la pratica di inverdimento "aree di interesse ecologico" ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. i). Tuttavia tale possibilità è esclusa dall'art. 16, comma 1 del DM n. 6513 del 18/11/2014 sui pagamenti diretti che all'art. 16 esclude esplicitamente la possibilità di considerare quale area di interesse ecologico le superfici interessate da colture intercalari, pertanto non si configura alcun rischio di doppio pagamento.

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.1.1 sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Rispetto degli impegni previsti dall'operazione
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari
- Supervisione sull'attività di controllo del soggetto preposto

8.2.9.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Per il rispetto degli impegni produzione di documentazione presente in fascicolo aziendale (disponibilità di particolari macchine e/o fatture di contoterzisti, fatture di acquisto sementi, comunicazioni per l'utilizzo degli effluenti) e controlli in campo

- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari in croce con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea.
- Vigilanza sull'attività di controllo del soggetto preposto

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore i beneficiari sono tenuti a caricare la documentazione che garantisce il presupposto per l'adesione alla misura e per l'adempimento degli impegni.
2. In loco: a) documentale - il controllore verifica i registri aziendali, le fatture di noleggio e acquisto e altra documentazione prevista da normative pertinenti; b) visivo - si sono individuati impegni più facilmente controllabili per loro natura e verificabili in un arco di tempo ampio.

8.2.9.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnalano le seguenti norme (BCAA):

- copertura minima del suolo
- gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
- mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante

Le attività minime sono stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal Decreto Ministeriale n. 1922 de 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020".

In allegato le tabelle riepilogative che comprendono gli impegni, la baseline, il rapporto con il primo pilastro, l'ordinarietà, il valore ambientale/agronomico, le modalità di verifica degli impegni e gli elementi di base per il calcolo dei premi.

OPERAZIONE 10.1.1 – CONSERVAZIONE DEL SUOLO E DELLA SOSTANZA ORGANICA

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
1 – Semina su sodo								
Semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria consiste in lavorazioni profonde e successive operazioni di affinitura in preparazione del letto di semina	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento della portanza del suolo - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo - Contenimento delle emissioni di gas clima alteranti dirette e indirette 	Controllo documentale: <ul style="list-style-type: none"> - presenza delle fatture delle operazioni di semina diretta effettuate dalla ditta conto terzista o del noleggio del macchinario - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. Controllo visivo: <ul style="list-style-type: none"> - assenza di evidenze di lavorazioni del terreno (aratura e affinitura) 	Maggiori costi: <ul style="list-style-type: none"> - noleggio o spesa del contoterzista per il passaggio della seminatrice speciale - trattamento erbicida in presemina Minori costi: <ul style="list-style-type: none"> - lavorazioni di preparazione del letto di semina (aratura, affinitura) Minori redditi: <ul style="list-style-type: none"> - minore produttività dei seminativi - mancata vendita della paglia
Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo	BCAA 4 Copertura minima del suolo BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria consiste nell'eliminazione dei residui colturali perché di ostacolo alla preparazione del letto di semina	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento della portanza del suolo - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo 	Controllo documentale: <ul style="list-style-type: none"> - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. Controllo visivo: <ul style="list-style-type: none"> - presenza di residui colturali della coltura in precessione a quella seminata su sodo (visibili fino a completa copertura della coltura in successione) 	Non remunerato

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
---------	--	--	---	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--

2 - Introduzione di colture di copertura

Semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima	BCAA 4 Copertura minima del suolo	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Per quanto riguarda gli impegni relativi alle colture di copertura, tale pratica rientra tra quelle utilizzabili come equivalenti in quanto riportata nell'allegato IX al Reg. UE 1307/2013. Tale pratica è contrassegnata con asterisco, pertanto pur essendo utilizzabile come equivalente alla pratica di diversificazione, si configura come di natura diversa dalla diversificazione stessa. Nel caso di specie l'introduzione di colture di copertura non è utilizzata ai fini dell'equivalenza, pertanto non si applica alcuna riduzione al premio calcolato. Le colture intercalari sono inoltre riportate tra le superfici che possono essere utilizzate per soddisfare la pratica di inverdimento "aree di interesse ecologico" ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. i). Tale possibilità è esclusa dall'art. 16, comma 1 del DM n. 6513 del 18/11/2014 sui pagamenti diretti che all'art. 16 esclude	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria non prevede colture di copertura tra due colture principali	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo 	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fattura acquisto sementi - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. <p>Controllo visivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di evidenza di aratura - controllo visivo della presenza della coltura intercalare nel periodo invernale 	<p>Maggiori costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto sementi - operazione di semina <p>Minori costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aratura <p>Minori redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione media delle rese dei rinnovo (colture che seguono la coltura intercalare)
---	-----------------------------------	--	---	--	--	---	--	---

2

Tabella 8.2.9.3.1.10_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 2

			esplicitamente la possibilità di considerare quale area di interesse ecologico le superfici interessate da colture intercalari, pertanto non si configura alcun rischio di doppio pagamento.					
Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle suddette colture con tecniche di lavorazione minima	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria non prevede colture di copertura tra due colture principali Nei casi in cui tale pratica viene esercitata, la devitalizzazione è effettuata con diserbo chimico	- Tutela delle acque e del suolo - Contenzimento delle emissioni di gas clima alteranti dirette e indirette	Controllo documentale: - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. Controllo visivo: - assenza di evidenza di diserbo chimico	Maggiori costi: - utilizzo di macchine per la devitalizzazione
Semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria consiste in lavorazioni profonde e successive operazioni di affinatura in preparazione del letto di semina	- Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo - Contenzimento delle emissioni di gas clima alteranti dirette e indirette	Controllo documentale: - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. Controllo visivo: - assenza di evidenza di aratura	Non remunerato

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
3 - Inerbimento delle colture arboree specializzate								
Copertura permanente del terreno da ottenersi con la semina di specie poliennali o annuali autoriseminanti, in modo uniforme su tutta la superficie oggetto di impegno	BCAA 4 Copertura minima del suolo	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede la lavorazione del terreno ed il diserbo chimico negli arboreti specializzati	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento della portanza del suolo - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo - Contenzimento delle emissioni di gas clima alteranti dirette e indirette 	Controllo documentale: <ul style="list-style-type: none"> - fattura acquisto sementi - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. Controllo visivo: <ul style="list-style-type: none"> - presenza della copertura permanente del terreno nelle interfile 	Maggiori costi: <ul style="list-style-type: none"> - acquisto semente - lavorazione per la semina - semina coltura di copertura - rullatura - sfalci Minori costi <ul style="list-style-type: none"> - diserbo - lavorazione dell'arboreto
Copertura nel solo periodo autunno-invernale del terreno da ottenersi con la semina di specie annuali (alternativo al primo)	BCAA 4 Copertura minima del suolo	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede la lavorazione del terreno ed il diserbo chimico negli arboreti specializzati	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento della portanza del suolo - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo - Contenzimento delle emissioni di gas clima alteranti dirette e indirette 	Controllo documentale: <ul style="list-style-type: none"> - fattura acquisto sementi - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. Controllo visivo: <ul style="list-style-type: none"> - presenza della copertura del terreno nelle interfile nel periodo autunno invernale 	Maggiori costi: <ul style="list-style-type: none"> - acquisto semente - lavorazione per la semina - semina coltura di copertura - rullatura - sfalci Minori costi <ul style="list-style-type: none"> - diserbo - lavorazione dell'arboreto

4

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Impegni trasversali								
Tenuta e aggiornamento del registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO 10 Reg. CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (obbligo della registrazione dei trattamenti)	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede l'obbligo della registrazione limitatamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Non pertinente	Presenza del registro e controllo dell'aggiornamento	Non remunerato
Percentuale minima soggetta ad impegno (20% dei seminativi per impegni 1 e 2, 50% per impegno 3) Superficie minima (almeno 1 ha di seminativo o arboreto)	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Non pertinente	Per i seminativi: la percentuale minima del 20% corrisponde ad una rotazione su base quinquennale Per gli arboreti: la percentuale minima del 50% è significativa per il contenimento dell'erosione	Utilizzo del SIGC, del telerilevamento e del controllo in campo	Non remunerato

5 di 5

Tabella 8.2.9.3.1.10_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 5

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si riportano le normative e gli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come

modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie o non vulnerabili da nitrati prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento) nel rispetto del DPGR n.46/2008 e s.m.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figurano anche i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo e il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 del DM 180/2014.

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi da cui discendono:

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”

- .il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico: attualmente verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti da parte di un tecnico o struttura specializzata (dal 2016 controllo funzionale presso centri prova autorizzati).
- conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino territoriale su supporto cartaceo, informatico). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome.
- l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato
- rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

I

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per determinare i maggiori costi e i minori ricavi derivanti dall'introduzione degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, si utilizza una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione degli impegni previsti e una condizione di adesione all'operazione stessa. La *baseline* sulla quale viene incentrato il confronto è costituita dal rispetto della condizionalità e delle pratiche ordinarie di gestione dei seminativi e delle colture arboree specializzate (esclusi castagneti) così come riportato in dettaglio nella tabella di baseline.

Nella stima dei costi dei due sistemi di conduzione (ordinario e in base all'adozione dell'impegno) si è fatto riferimento esclusivamente ai costi dei mezzi tecnici che si diversificano tra i sistemi (gasolio agricolo, erbicidi) senza considerare il lavoro e l'ammortamento delle operatrici già utilizzate in azienda; per le seminatrici su sodo non ordinariamente presenti nel parco macchine aziendale, ma necessarie alla realizzazione della tecnica proposta dall'impegno, si è stimato il costo per ettaro del noleggio.

Le stime dei costi e dei ricavi derivano da dati forniti dall'Università di Pisa (Centro Enrico Avanzi) basati su rilievi diretti dei maggiori costi e i risultati di ricerche di lungo periodo per la definizione delle minori rese. La pratica ordinaria nel territorio regionale non prevede gli impegni declinati dalla presente operazione.

La registrazione delle operazioni colturali sul registro aziendale non è stata valorizzata all'interno del calcolo del premio.

1) **Semina su sodo:** i maggiori costi derivano dalla differenza tra i costi da sostenere per l'applicazione dell'impegno (trattamento erbicida di presemina; semina con seminatrice da sodo in linea) e quelli che comunque sarebbero stati sostenuti non applicando l'impegno (aratura; preparazione del letto di semina; semina con seminatrice in linea). Oltre ai maggiori costi così determinati sono stati considerati, ai fini della definizione del premio, anche i minori ricavi dovuti alla minore produttività dei seminativi* su terreno non lavorato e alla mancata vendita della paglia che, secondo l'impegno, deve essere conservata sulla superficie del terreno..

*: la maggiore riduzione delle rese si ha con i le colture estive: il calcolo è stato invece impostato con le minori rese dei cereali autunno-vernini per evitare sovracompensazioni.

2) **Introduzione di colture di copertura:** queste colture, a ciclo invernale, sono destinate a mantenere il terreno coperto in autunno-inverno ed essere interrate prima della semina della coltura a ciclo estivo. I maggiori costi da sostenere per questo impegno sono riconducibili a: acquisto sementi; lavorazioni per la preparazione letto di semina; semina con seminatrice in linea, lavorazioni per l'interramento della biomassa e preparazione del terreno per la coltura da rinnovo; semina del rinnovo. I minori costi sono relativi all'aratura. Per la stima dei minori ricavi, è stata considerata una riduzione delle rese delle colture da rinnovo su terreno lavorato con lavorazione minima rispetto all'aratura.

3) **Combinazione degli impegni (1+2):** per la definizione del premio per questo impegno valgono le stime dei maggiori costi già indicate ai punti 1 e 2, con le seguenti differenze: il costo della

devitalizzazione della coltura di copertura e l'impiego della seminatrice da sodo di precisione per la coltura da sovescio. La riduzione dei ricavi è stata stimata in aumento a causa della perdita di produttività dei rinnovi su terreno sodo.

4) **Inerbimento delle colture arboree specializzate:** i maggiori costi legati all'inerbimento degli arboreti è stato così stimato: acquisto sementi; lavorazioni per la preparazione letto di semina; semina con seminatrice in linea; rullatura; sfalci (2) per il controllo del cotico erboso; controllo meccanico infestanti sulla fila. I minori costi sono stati stimati prendendo in considerazione la mancata lavorazione dell'arboreto.

Per la dimostrazione che per i premi relativi alla presente operazione non vi è rischio di doppio pagamento rispetto alle pratiche di inverdimento, si rimanda al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

Per la bibliografia si veda il box di approfondimento.

Bibliografia principale di riferimento

Agricoltura blu. Ed. Pisante dicembre 2007

F.R.I.M.A.T. Federazione Regionale Imprese Meccanizzazione Agricola della Toscana – Firenze aderente all’Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola (U.N.I.M.A.) – Roma Tariffario delle Lavorazioni Meccanico-Agricole della Toscana in vigore dal 1° Marzo 2014

Mazzoncini M., Di Bene C., Coli A., Antichi D., Petri M. and Bonari E. 2008. Rainfed wheat and soybean productivity in a long-term tillage experiment in central Italy. *Agronomy Journal*. 100, 1418-1429.

F.R.I.M.A.T. Federazione Regionale Imprese Meccanizzazione Agricola della Toscana – Firenze aderente all’Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola (U.N.I.M.A.) – Roma Tariffario delle Lavorazioni Meccanico-Agricole della Toscana in vigore dal 1° Marzo 2014

Mazzoncini M., Sapkota T.B., Bàrberi P., Antichi D., Risaliti R., 2011. Long-term effect of tillage, nitrogen fertilization and cover crops on soil organic carbon and total nitrogen content. *Soil & Tillage Research*, 114, 165–174

Bonari E., Bonciarelli F., Archetti R., Garagnani E., Manzini S., Mazzoncin M., Ziliotto U., 1992. Lavorazione del terreno e resa delle colture da rinnovo. *Rivista di Agronomia*, 3, 233-240.

F.R.I.M.A.T. Federazione Regionale Imprese Meccanizzazione Agricola della Toscana – Firenze aderente all’Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola (U.N.I.M.A.) – Roma Tariffario delle Lavorazioni Meccanico-Agricole della Toscana in vigore dal 1° Marzo 2014

Toderi e Bonari, 1986. Soil tillage: crop management aspects. II. Tillage and crops. *Riv. Agron.* 20:106-133.

Link a siti utili per la metodologia di calcolo

http://ucanr.org/sites/asi/db/covercrops.cfm?crop_id=21

<http://www.borsamercimodena.it/quote.asp?id=649>

https://www.artea.toscana.it/sezioni/documenti/testi/2011/DD2846_11.pdf

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/04/attach/dgr_06913_040_18122013.pdf)

https://www.politicheagricole.it/.../AGRIT_2013_Bollettino_cereali_autunno_vernini.pdf

<http://borsa.granariamilano.org/archivio/listino-03092013.pdf>

<http://borsa.granariamilano.org/archivio/listino-04092012.pdf>

<http://borsa.granariamilano.org/archivio/listino-06092011.pdf>

<http://borsa.granariamilano.org/archivio/listino-06092010.pdf>

<http://www.borsamercimodena.it/Listino.asp?dat=09/03/2015&tip=1&nomegr=FORAGGI&idgr=5&anno=2015&set=10>

http://www.istat.it/it/toscana/dati?q=gettable&dataset=DCSP_COLTIVAZ&dim=63,4,9,0,0&lang=2&tr=0&te=0

www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.../pdf ;

Figura 8.2.9.3.1.10 - 2_Box di approfondimento Bibliografia

8.2.9.3.2. 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici

Sottomisura:

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde primariamente al Fabbisogno 15 "promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" in quanto il miglioramento della gestione dei fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati, e dell'irrigazione consente di limitare l'emissione di gas serra, in primo luogo di protossido di azoto. Secondariamente al fabbisogno 12.

L'operazione è collegata direttamente alla Focus Area 5D in quanto la diffusione di tecniche colturali finalizzate al miglioramento della gestione dei fertilizzanti e fitofarmaci, produce un effetto diretto sulla riduzione delle emissioni di protossido di azoto.

Indirettamente essa contribuisce agli obiettivi della Focus Area 4B poiché limita i fenomeni di contaminazione delle acque connessi all'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci e alla Focus Area 5 A poiché incentiva il miglioramento delle tecniche di irrigazione.

L'operazione è collegata ai temi trasversali Ambiente, Cambiamenti climatici, e Innovazione come evidenziato nella Descrizione generale della misura 10.

Gli impegni relativi al miglioramento della gestione dei fitofarmaci e dei fertilizzanti fanno riferimento ai "Principi Generali" e alle schede tecniche di "Difesa e Diserbo" e alle schede tecniche "Fase agronomica" dei disciplinari di cui alla L.R. 15/04/1999 n. 25 che disciplina la produzione integrata in Toscana.

L'operazione è articolata nei seguenti impegni:

- miglioramento della gestione degli input chimici;
- miglioramento della gestione degli input idrici

Il miglioramento della gestione degli input chimici è sempre obbligatoria; il miglioramento della gestione degli input idrici è obbligatoria in presenza di colture irrigue, sempre in associazione con il primo.

Nella tabella riportata nel paragrafo "Informazioni specifiche della misura" sono evidenziati gli impegni aggiuntivi, il valore ambientale/agronomico, le modalità di verifica e i costi aggiuntivi.

L'operazione si applica per 5 anni e deve interessare l'intera superficie agricola.

1 Miglioramento della gestione degli input chimici

Difesa e diserbo

L'impegno prevede il rispetto delle schede tecniche di "Difesa e diserbo", redatte per singola coltura, di cui alla l.r.n.25/99 e loro aggiornamento in riferimento ai soli obblighi sotto riportati:

1. uso dei soli prodotti elencati per singola coltura .
2. limitazione del numero dei trattamenti con lo stesso principio attivo per singola coltura.

3. rispetto del numero dei trattamenti per singola avversità previsto per singola coltura.

Impegni aggiuntivi per il tabacco

Diserbo

- ad esclusione dei diserbanti "graminici specifici" tutti gli altri erbicidi chimici devono essere utilizzati a dosi dimezzate rispetto a quanto riportato nella scheda tecnica di diserbo di cui alla L.R. n.25/99.

La selezione qualitativa dei fitofarmaci (esclusione o limitazione dei molto tossici o tossici) e il loro contenimento implica una riduzione dell'emissione di gas serra dovuta ai processi per la loro produzione, per il trasporto e per l'uso in campo che implicano l'impiego di energia fossile (petrolio). Inoltre si limitano fenomeni di contaminazione delle acque e del suolo.

L'impegno è remunerato in termini di perdita di valore di mercato perché il prodotto presenta facilmente imperfezioni dovute alla impossibilità di una totale protezione dalle avversità e minor suscettibilità di conservazione.

Fertilizzazione

L'impegno prevede il rispetto delle schede tecniche "Fase agronomica", redatte per singola coltura, di cui alla l.r.n.25/99 e loro aggiornamento in riferimento ai soli obblighi sotto riportati:

1. prelievo del campione di terreno per le analisi chimico fisiche.
2. effettuazione del numero di analisi indicato dalle schede in ragione dell'estensione di superficie dei gruppi di coltura considerati.
3. predisposizione del piano di fertilizzazione attraverso il metodo del bilancio, in ragione dei fabbisogni colturali, degli apporti imputabili alla fertilità del suolo e delle perdite dovute alla lisciviazione e ai fenomeni di immobilizzazione
4. rispetto dei quantitativi massimi di azoto, fosforo e potassio fissati per singola coltura. Rispetto dei quantitativi derivanti dal metodo del bilancio se inferiori ai massimali fissati dalle schede per singola coltura.
5. quantità massima di azoto organico pari a 170 kg/ha/anno
6. per il tabacco, effettuazione delle analisi del terreno ogni 2 ha anziché 10 ha come da scheda tecnica di cui alla L.R. n.25/99
7. per il tabacco, quantità massima di azoto prevista per la varietà kentucky pari a 119 Kg/ha /anno, per la varietà V.Bright ed altre pari a 74 Kg/ha/anno, con ulteriore riduzione del 26% rispetto al 30% prevista dalla relativa scheda tecnica.

Il prelievo dei campioni di terreno e l'effettuazione dei analisi devono essere effettuati ad inizio impegno e ed eventualmente ripetute in caso di ampliamento ad impegno. Il Piano di fertilizzazione è annuale e in ragione delle colture effettuate.

La limitazione degli apporti di fertilizzanti fino ad almeno il 30% rispetto all'ordinarietà limitano i fenomeni di denitrificazione favoriti da un eccesso di concimazioni azotate, riducendo quindi l'emissione nell'atmosfera di gas serra e protossido di azoto. Inoltre si limita la lisciviazione di nutrienti nel suolo e nelle acque.

L'impegno prevede la remunerazione per il prelievo dei campioni, l'effettuazione delle analisi e la

predisposizione del piano di fertilizzazione.

La verifica degli impegni di cui al punto 1 avviene tramite incrocio tra fatture di acquisto e dati riportati nei registri aziendali e/o per la fertilizzazione documentazione prevista per l'uso degli effluenti zootecnici e visite in loco.

Le colture oggetto degli impegni di difesa e diserbo e fertilizzazione sono elencate nei disciplinari di cui alla L.R. n.25/99 e raggruppate come di seguito:

- Colture cerealicole da granella e da foraggio; Colture industriali; Colture orticole; Colture officinali;
- Colture frutticole; Fragola e piccoli frutti; Vite, Olivo; Floricole ed ornamentali.

(Vedi Box di approfondimento Stralcio "Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata")

- tenuta e aggiornamento dei registri aziendali.

L'aggiornamento dei registri aziendali deve essere effettuato entro 15 giorni dall'esecuzione dell'intervento o dell'operazione culturale, anziché entro 30 giorni o entro la data di raccolta come previsto da baseline. Tale impegno è computato nei costi di transazione.

I registri aziendali obbligatori sono:

1. registro delle operazioni di produzione nel quale sono riportati cronologicamente l'utilizzo dei prodotti fitosanitari con indicazione delle avversità, delle colture, delle superfici interessate, della quantità utilizzata e lo scarico del registro di magazzino con le date, quantità e modalità degli interventi relativi alla fertilizzazione;
2. registro di magazzino nel quale sono riportati cronologicamente l'acquisto, l'utilizzo (scarico) e le rimanenze dei prodotti impiegati per la difesa e il diserbo.

La presente operazione prevede inoltre:

- l'obbligo della taratura strumentale delle barre irroratrici effettuata presso centri prova autorizzati va al di là dei requisiti minimi che prevedono il solo controllo funzionale presso centri prova autorizzati entro il 26 novembre 2016.

Con la taratura strumentale si riduce la dispersione fuori bersaglio e quindi si riduce il quantitativo di prodotto da impiegare.

L'impegno è remunerato come tempo per il raggiungimento dei centri prova da parte dell'agricoltore e costo della taratura stessa.

2 Miglioramento della gestione degli input idrici per le colture irrigue

L'impegno prevede:

- l'elaborazione di un piano di irrigazione in relazione al bilancio idrico culturale che tenga conto delle fasi fenologiche della coltura, dell'andamento climatico e dei fabbisogni idrici culturali.

Impegni aggiuntivi per il tabacco

Contenimento dell'uso dell'acqua

- per la varietà Kentucky, volume irriguo massimo stagionale pari a 1950 mc/ha, per la varietà V. Bright ed altre pari a 2.569 mc/ha; è necessaria l'installazione di un contatore all'ingresso degli impianti di irrigazione a servizio delle colture tabacchicole, il volume di irrigazione si riduce del 25 % rispetto all'ordinarietà.

L'impegno 2 è remunerato per la elaborazione del piano di irrigazione che porta conseguentemente ad un risparmio idrico.

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

L'operazione 10.1.2 può essere adottata congiuntamente a livello aziendale con le seguenti operazioni/misure che prevedono un premio a superficie: 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.5 (cfr. tabella sottostante).

Nel caso in cui impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio può essere combinato secondo il criterio descritto nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

STRALCIO DEI PRINCIPI GENERALI
DELLA REGIONE
TOSCANA PER LE PRODUZIONI
AGRICOLE OTTENUTE CON METODO
DELL'AGRICOLTURA INTEGRATA

**SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO LE DISPOSIZIONI PERTINENTI ALLA
OPERAZIONE 10.1.2 "MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI
ED IDRICI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

Premessa

Il metodo produttivo “agricoltura integrata” prevede il rispetto di tecniche di produzione intendendo compatibili con la tutela dell’ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l’uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull’ambiente, così come enunciato dall’articolo 1 della legge regionale n. 25 del 15 aprile 1999.

I presenti principi generali per le produzioni agricole integrate dettano un insieme di indicazioni, sotto forma di vincoli e raccomandazioni, relative allo svolgimento delle pratiche agricole, allo scopo di rendere compatibile la conduzione dell’azienda agricola con gli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali e con l’applicazione delle normative in materia ambientale. Essi sono più restrittivi dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 e costituiscono gli impegni ulteriori richiesti dalla misura 214, azione 4.2 “Agricoltura integrata” del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005), dalla misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” limitatamente al sistema di qualità di cui alla L.R. 15 aprile 1999 n. 25. Detti principi sono inoltre estesi al sistema del marchio Agriqualità di cui alla L.R. 25/99.

I presenti Principi Generali sono suddivisi in norme tecniche agronomiche e norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti e sono la base di riferimento per la definizione di dettaglio delle specifiche schede tecniche colturali.

L’insieme dei Principi Generali e delle schede tecniche colturali costituisce il “Disciplinare” di produzione integrata.

Per la definizione delle norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti si fa riferimento:

- alla Decisione comunitaria C (96) 3864 del 30 dicembre 1996 con cui vengono approvati i “Criteri generali per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti”.

- ai principi della lotta integrata, tenendo conto che tale strategia si inserisce nel contesto più ampio della produzione integrata il cui punto di riferimento sono le linee guida contenute nel documento "INTEGRATED PRODUCTION" - Principles and technical guidelines" pubblicato sul bollettino – IOBC/WPRS - Vol. 22 (4) 1999 che costituiscono la base dei criteri per le norme tecniche.

Le norme di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti sono attuate tenendo conto dei seguenti criteri:

1. selezione dei prodotti a minor impatto verso l’ambiente e l’uomo,
2. limitazione del numero dei trattamenti per le singole avversità di ogni coltura,
3. per le principali avversità presenza di soglie o criteri di intervento, il cui rispetto è obbligatorio,
4. limitazione nell’uso di un medesimo principio attivo o gruppo di principi attivi con azione simile.

Vengono inoltre privilegiate tecniche o strategie agronomiche (ad esempio successioni colturali, scelta varietale, fertilizzazione bilanciata, lavorazioni ecc.) in grado di garantire un minore impatto ambientale; ne consegue che i metodi di difesa previsti dal Reg. CEE 2092/91 e s.m. sono sempre consentiti anche se non espressamente indicati nelle norme tecniche.

Le norme contenute nelle schede di difesa e di diserbo sono approvate dal Comitato Difesa Integrata istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31/01/2005.

Ai fini dell’evidenza dell’applicazione delle norme (agronomiche e di difesa e diserbo) di seguito definite è obbligatoria una tenuta documentale in appositi registri.

Nella definizione delle norme tecniche più significative del metodo della produzione integrata all'interno delle schede colturali, potranno essere riportate tutte quelle indicazioni che si ritengono necessarie al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale considerati necessari indipendentemente dal contenuto dei presenti Principi Generali.

NORME TECNICHE AGRONOMICHE

OMISSIS

Fertilizzazione

Gli obiettivi di un'adeguata fertilizzazione sono il raggiungimento o il mantenimento di un equilibrio vegeto-produttivo delle colture e di migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, evitando apporti eccessivi di elementi fertilizzanti e tutelando così la qualità dei corpi idrici.

Ne discende che vengono individuati come criteri fondamentali:

- la definizione dei quantitativi massimi di elementi nutritivi da distribuire alle singole colture sulla base delle loro asportazioni e delle risorse utili disponibili nel suolo;
- la definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche, dell'andamento climatico e della cinetica di assorbimento degli elementi nutritivi da parte delle colture.
- l'impiego razionale dei reflui zootecnici e di altre matrici organiche tenendo conto delle loro proprietà specifiche e della duplice valenza di ammendanti e di concimi.

Le unità fertilizzanti da somministrare devono essere determinate attraverso il metodo del bilancio considerando i fabbisogni colturali, gli apporti imputabili alla fertilità del suolo nonché le "perdite" legate alla lisciviazione e ai fenomeni di immobilizzazione. In ogni caso le risultanze del metodo del bilancio trovano limitazione nei massimali delle unità fertilizzanti consentite (per azoto, fosforo e potassio) che sono fissate all'interno delle singole schede tecniche colturali. Tali massimali sono stati individuati:

- sulla base degli assorbimenti unitari dei macronutrienti, secondo i dati riportati dalla dottrina in materia e partendo da tali valori sperimentali sono state determinate le esigenze nutritive di ciascuna coltura in rapporto alle rese tradizionalmente conseguibili in Toscana e al livello medio di fertilità dei terreni regionali.

-è stato inoltre considerato prioritario, in un'ottica di differenziazione del metodo produzione integrata rispetto a una gestione convenzionale delle colture e in considerazione della Direttiva Nitrati, perseguire la finalità di ridurre gli inputs di concimi chimici nell'ambiente riducendo fino ad almeno il 30% i quantitativi distribuiti secondo la consuetudine (BPA). Ne deriva per l'azienda l'obbligo di rispettare i quantitativi massimi riportati nelle schede tecniche se i quantitativi calcolati con il metodo del bilancio prevedono dosi superiori ai massimali stessi e ad attenersi alle dosi derivanti dal metodo del bilancio se inferiori ai massimali previsti. Vengono previsti dei vincoli nella gestione della fertilizzazione azotata con la finalità di evitare i rischi di dilavamento, ne consegue che è previsto un frazionamento in almeno due interventi per le colture erbacee e per le colture frutticole qualora i quantitativi risultino superiori a 60 kg/ha.

E' consentito l'impiego di tutti i concimi minerali e organici e degli ammendanti permessi dalla vigente legislazione, ogni intervento deve essere preso in considerazione ai fini del piano di fertilizzazione.

Per esplicitare gli obblighi sopra indicati ogni azienda deve predisporre di un piano di fertilizzazione redatto da un tecnico con titolo di studio nel settore agricolo in considerazione dei limiti e dei vincoli

posti nelle schede colturali specifiche per gruppi di colture e delle risultanze delle analisi fisico-meccaniche e chimiche del terreno. Le analisi devono essere effettuate presso laboratori pubblici o privati nel rispetto dei metodi ufficiali di analisi. All'inizio dell'impegno l'azienda deve disporre dei valori analitici relativi a tessitura, pH, sostanza organica, calcare totale, calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile; ai fini del piano di fertilizzazione sono valide anche analisi eseguite nei due anni precedenti. Le analisi devono essere ripetute almeno una volta ogni cinque anni e in ragione di un'estensione di superficie indicata per i seguenti gruppi di colture:

- cereali, industriali (compreso no-food) e foraggiere ogni 10 ha,
- officinali ogni 5 ha,
- frutticole, vite e olivo ogni 2 ha,
- orticole ogni 2 ha se in coltura specializzata, ogni 10 ha se in successione con altri gruppi di colture.

Tuttavia questi vincoli legati alla superficie possono essere superati nel caso in cui l'azienda sia in grado di dimostrare, con una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto a specifico Albo professionale del settore agricolo, una minor necessità dovuta all'omogeneità dei suoli interessati.

Pertanto nella relazione occorre indicare le superfici da ritenersi omogenee e il numero minimo di analisi determinato di conseguenza.

Dopo cinque anni dalla data delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile, e fosforo assimilabile); mentre per quelle proprietà del terreno che non si modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e calcare totale) non sono più richieste nuove determinazioni.

Concimazione organica

Data la carenza di sostanza organica nei terreni toscani si ritiene conveniente incentivare l'uso di concimi organici per riportare a un livello agronomicamente valido il tenore di sostanza organica, stimabile intorno al 2%.

Tutti i concimi organici previsti dalla normativa vigente e il compost di qualità possono essere impiegati, distribuiti da soli o a integrazione dei concimi di sintesi. E' previsto per i cereali, le colture industriali e le foraggiere l'obbligo della trinciatura e l'interramento dei residui colturali.

Non è consentito l'impiego di fanghi e reflui provenienti da impianti di depurazione e da altri impianti di trasformazione; non è parimenti concesso l'utilizzo dei residui di lavorazione delle industrie agroalimentari.

OMISSIS

NORME TECNICHE DI DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

La scheda tecnica di difesa e controllo delle infestanti riporta, per singola coltura o gruppi colturali, le indicazioni minime che costituiscono obblighi ed indicazioni prioritarie per l'operatore agricolo.

OMISSIS

b) Individuazione dei mezzi di difesa

La scelta e l'applicazione dei mezzi di intervento non devono tenere conto solo degli aspetti fitoiatrici ed economici, ma devono essere subordinati ai possibili effetti negativi sull'uomo e sugli ecosistemi.

Possono essere individuati due livelli di scelta:

- selezione qualitativa dei mezzi di difesa;
- ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione.

b.1) Selezione qualitativa dei mezzi di difesa

OMISSIS

Nella scelta dei fitofarmaci occorre:

- individuare quelli che possiedono una buona efficacia nei confronti della avversità e che si inseriscono, per le loro caratteristiche tecniche, nella strategia di intervento specificatamente individuata;
- minimizzare i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente selezionando i fitofarmaci che risultano a minor impatto;
- enfatizzare l'attività degli organismi utili, ricorrendo ai fitofarmaci più selettivi;

In particolare le caratteristiche dei fitofarmaci che devono essere considerate allo scopo di individuare il miglior compromesso fra la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dell'uomo e le esigenze applicative, sono:

- efficacia nei confronti dell'avversità;
- selettività per la coltura;
- rischio tossicologico per l'uomo sia per quanto riguarda gli effetti a breve termine (tossicità acuta) che quelli a lungo termine (tossicità cronica);
- selettività nei confronti degli organismi utili;
- persistenza nell'ambiente e sugli organi vegetali;
- mobilità nel suolo;
- residualità sulla coltura con particolare riferimento alla parte edule;
- rischi di resistenza;
- formulazione;
- miscibilità.

Per quanto riguarda gli aspetti ecotossicologici gli elementi che occorre considerare sono i seguenti:

1. Tossicità per l'uomo. Per il rischio tossicologico acuto è obbligatorio escludere o limitare fortemente i prodotti "tossici" e "molto tossici" (ex prima classe), e limitare quelli "nocivi" (ex seconda classe) preferendo l'impiego di prodotti meno tossici (ex terza e quarta classe).

Relativamente al rischio di tossicità cronica occorre porre limitazioni, sia qualitative che quantitative, all'uso dei prodotti per i quali non siano chiaramente esclusi "*indizi di pericolosità*" desumibili dalle frasi di rischio riportate in etichetta.

2. Dannosità all'agroecosistema. Da considerare in particolare la selettività per gli organismi utili specie per quelli dotati di un ruolo attivo nella regolazione delle popolazioni dannose, nonché sulla produttività (pronubi). Dovranno inoltre essere limitati i fitofarmaci che hanno evidenziato problemi di inquinamento ad ampio raggio da deriva.

3. Residualità sui prodotti alimentari. Tale aspetto costituisce un elemento di utile valutazione per il posizionamento dei principi attivi nell'ambito delle strategie di intervento; occorre, perciò dare preferenza a quei principi attivi che abbiano minore periodo di carenza o adottare un periodo di sicurezza più cautelativo rispetto a quello definito in etichetta.

4. Comportamento nell'ambiente. Si deve considerare la persistenza di un principio attivo nel terreno insieme alle caratteristiche di mobilità nel suolo nonché nelle acque. Tali aspetti risultano determinanti per gli erbicidi, per i quali occorre orientarsi verso prodotti a limitata persistenza che assicurino l'attività solo per il periodo necessario a garantire il contenimento delle infestanti sulla coltura in atto. Questo criterio di selezione si ripercuote anche sulla scelta delle strategie d'intervento. Infatti, quando

tecnicamente praticabile, al fine di contenere l'impiego dei prodotti residuali si tende a preferire gli interventi di post-emergenza (per lo più fogliari e sistemici) a quelli di pre-emergenza. Inoltre, ove realizzabile e considerando con attenzione quanto sopra detto, è necessario garantire l'alternanza dei principi attivi, possibilmente con diverso meccanismo d'azione. A tale scopo potrà essere utile limitare l'uso dei principi attivi al fine di indurre l'operatore agricolo ad utilizzare fitofarmaci diversi.

b.2) Ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione

I diversi mezzi di lotta devono essere applicati adottando tecniche che consentano di ridurre al minimo indispensabile le quantità necessarie per l'espletamento dell'attività fitoiatrica nonché la dispersione nell'ambiente. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso l'ottimizzazione dei parametri di distribuzione.

A tale fine il più efficace e immediato modo per ridurre la quantità di fitofarmaco impiegata è sicuramente rappresentato dal ricorso a macchine irroratrici efficienti e correttamente tarate e regolate sia per ridurre la dispersione fuori bersaglio sia per consentire un'ottimale azione antiparassitaria.

In generale la giustificazione degli interventi, e di per sé l'intera applicazione dei criteri generali, deve determinare una riduzione delle quantità di p.a. impiegate per unità di superficie, attraverso una riduzione del numero complessivo degli interventi.

		Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici - 10.1.2	combinazione dei premi sulla stessa superficie
10.1.1	Conservazione del suolo e della sostanza organica	X	SI
10.1.3	Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali	o	NO
10.1.4	Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	o	NO
10.1.5	Coltivazione delle varietà adattate alle condizioni locali a rischio di estinzione	X	NO
11	Agricoltura biologica	-	NO

X sovrapponibile sulla stessa superficie
o sovrapponibile sulla stessa UTE ma non sulla stessa superficie
- non sovrapponibile sulla stessa UTE

Tabella 8.2.9.3.1.1_combinazione degli impegni_10.1.2

8.2.9.3.2.2. Tipo di sostegno

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno ed è strettamente legato alla macrocategoria di coltura nel rispetto degli importi previsti dall'allegato II al Reg. UE n.1305/2013.

8.2.9.3.2.3. Collegamenti con altre normative

L.R. 25/99 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole"

DPGR n.46/R /2008 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e s.m.i

Nella tabella di baseline allegato al par. "Informazioni specifiche di misura" sono riportati i CGO e le BCAA relative al Reg. UE 1306/2015.

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successiva normativa nazionale e regionale di applicazione

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

8.2.9.3.2.4. Beneficiari

Nel rispetto dell'Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice Civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali").

8.2.9.3.2.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dagli impegni assunti rispetto ad ordinarietà e baseline

8.2.9.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima a premio è pari ad almeno 1 ha eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,50 ha.

Impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie aziendale.

8.2.9.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale.

La priorità territoriale è attribuita in funzione di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o con particolare criticità ambientali, ZVN, aree a rischio erosione e frane)

8.2.9.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio si differenzia per gruppo di coltura secondo il seguente schema:

Miglioramento della gestione degli input chimici

- Vite: 430 €/ha
- Olivo e altre arboree: 280 €/ha (esclusi castagneti)
- Seminativi: 100 €/ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 210 €/ha
- Tabacco: 600 €/ha

Miglioramento della gestione degli input idrici

- Vite: 30 €/ha
- Olivo e altre arboree: 30 €/ha (esclusi castagneti)
- Seminativi: 30 €/ha
- Ortive -Pomodoro da industria-officinali-Floro-vivaismo: 60 €/ha

In combinazione con l'operazione 10.1.1:

- Seminativi - Semina su sodo: 290 euro/ha
- Seminativi - Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha
- Seminativi - Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha
- Vite - Inerbimento: 560 euro/ha
- Olive e altre arboree - inerbimento: 410 euro/ha

Con le operazioni 10.1.3 e 10.1.4 la combinazione è aziendale ma non sulla stessa superficie.

In combinazione con l'operazione 10.1.5

- Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 240 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra le due operazioni.

8.2.9.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.1.2 sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Rispetto degli impegni previsti dall'operazione (input chimici fitofarmaci e fertilizzanti)
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari
- Supervisione sull'attività di controllo del soggetto preposto

8.2.9.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Per il rispetto degli impegni produzione di documentazione presente in fascicolo aziendale (disponibilità di particolari macchine e/o fatture di contoterzisti,, per gli input chimici incrocio tra le fatture di acquisto dei prodotti, il registro di magazzino ,carico e scarico, e il registro delle operazione, eventualmente comunicazioni per l'utilizzo degli effluenti) e controlli in campo
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea.
- Vigilanza sull'attività di controllo del soggetto preposto

8.2.9.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore i beneficiari sono tenuti a caricare la documentazione che garantisce il presupposto per l'adesione all'operazione e per l'adempimento degli impegni.
2. In loco: a) documentale - il controllore verifica i registri aziendali, le fatture e altra documentazione prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione; b) visivo - si sono individuati impegni più facilmente controllabili per loro natura e verificabili in un arco di tempo ampio.

8.2.9.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnala:

- la Dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- il Reg. CE n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
- la BCAA relativa al rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque ai fini irrigui

Le attività minime stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal Decreto Ministeriale n. 1922 de 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020".

In allegato le tabelle riepilogative che comprendono gli impegni, la baseline, il rapporto con il primo pilastro, l'ordinarietà, il valore ambientale/agronomico, le modalità di verifica degli impegni e gli elementi di base per il calcolo dei premi.

OPERAZIONE 10.1.2 – MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI

IMPEGNI	CGO E BC AA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIRIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Difesa e diserbo								
<p>Rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione integrata di cui alla l.r. n. 25/99 e loro aggiornamento in merito alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - selezione dei prodotti consentiti - limitazione del numero dei trattamenti per tutte le singole avversità e per il diserbo - limitazione nel numero di trattamenti con alcune tipologie di principi attivi - assenza di deroga sugli obblighi previsti 	<p>CGO 10 Regolamento CE 1170/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art.55 (prima e seconda frase)</p>	<p>Rispetto dei principi generali di difesa integrata obbligatoria introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE sono quelli descritti nelle azioni A7.2 e A7.2.3 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). A decorrere dal 26 novembre 2015 possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (A.1.2 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari PAN). Fino a tale data possesso del "patentino" per chi acquista e utilizza prodotti classificati ed etichettati come molto tossico, tossico e nocivo. Rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (allegato VI.1 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari PAN). Rispetto delle disposizioni sull'uso dei pesticidi nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili conformemente alla legislazione nazionale</p>	<p>INVERDIRIMENTO: L'obbligo della rotazione delle colture (inteso come non ritorno della coltura sullo stesso appezzamento per intervalli definiti) non è tra gli impegni dell'operazione: in tal modo viene evitato il rischio di doppio pagamento in quanto l'avvicendamento delle colture è riportato al punto 2 del par. 1 dell'all. IX del Reg. UE 1307/2013 (pratica di natura simile alla diversificazione delle colture). SOSTEGNO ACCOPPIATO: Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione</p>	<p>Nessuna limitazione nel numero dei trattamenti per le singole avversità e per il diserbo. Limitazione nel numero dei trattamenti con vari principi attivi solo da etichetta sia per la difesa che per il diserbo</p> <p>Nessuna limitazione di principi attivi purché registrati sulla coltura e per quell'impiego</p> <p>Tenuta del registro dei trattamenti</p>	<p>Le tecniche culturali finalizzate al miglioramento della gestione dei fitofarmaci produce un effetto diretto sulla riduzione delle emissioni di protossido di azoto ed inoltre limita i fenomeni di contaminazione delle acque connesse all'impiego degli stessi.</p>	<p>Controllo documentale: - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore documentazione o informazione per l'adesione o il rispetto degli impegni. Controllo in loco: - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - rispetto di quanto previsto sull'uso dei fitofarmaci tramite incrocio tra fatture di acquisto, registro delle operazioni colturali e di magazzino - presenza di fatture (acquisto prodotti o attività ad parte di contoterzisti) o altra documentazione prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione</p>	<p>Minori redditi: - perdita di valore sul mercato in termini qualitativi, ossia il prodotto presenta imperfezioni dovute alla impossibilità di una totale protezione dalle avversità e alla minor suscettibilità alla conservazione del prodotto stesso</p>

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 1

<p>Impegno specifico dell'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo della taratura strumentale effettuata presso centri prova 	<p>Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno</p>	<p>Verifica funzionale delle attrezzature tramite attestato emesso da un tecnico o una struttura attualmente specializzata</p> <p>Entro il 26 novembre 2016 controlli funzionali periodici delle attrezzature presso centri prova (azione A. 3. PAN)</p>	<p>INVERDIRIMENTO:</p> <p>Non pertinente</p> <p>SOSTEGNO ACCOPPIATO:</p> <p>Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione</p>	<p>La pratica ordinaria coincide con la condizionalità</p>	<p>La taratura delle macchine per la distribuzione degli antiparassitari rappresenta uno strumento per limitare la dispersione incontrollata di fitofarmaci o diserbanti connessa al malfunzionamento delle apparecchiature di erogazione</p>	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. <p>Controllo in loco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - presenza certificato dell'avvenuta taratura strumentale 	<p>Maggiori costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costo taratura strumentale - Costi dovuti al trasporto e assistenza per la taratura presso centro prova autorizzati. - Costi dovuti al caricamento nel S.I. dell'Organismo pagatore della documentazione prevista dall'operazione
---	--	--	--	---	--	---	--	--

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 2

IMPEGNI	GCO E BC AA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIRIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Difesa e diserbo: impegni aggiuntivi Tabacco								
Ad esclusione dei diserbanti "graminici specifici" tutti gli altri erbicidi chimici devono essere utilizzati a dosi dimezzate rispetto a quanto riportato nella scheda diserbo del disciplinare di produzione integrata	CGO 10 Regolamento CE 1170/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art.55 (prima e seconda frase)	Rispetto dei principi generali di difesa integrata obbligatoria introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE sono quelli descritti nelle azioni A7.2 e A7.2.3 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). A decorrere dal 26 novembre 2015 possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (A.1.2 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari PAN). Fino a tale data possesso del "patentino" per chi acquista e utilizza prodotti classificati ed etichettati come molto tossico, tossico e nocivo. Rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (allegato VI.1 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari PAN). Rispetto delle disposizioni sull'uso dei pesticidi nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili conformemente alla legislazione nazionale	INVERDIRIMENTO: L'obbligo della rotazione delle colture (inteso come non ritorno della coltura sullo stesso appezzamento per intervalli definiti) non è tra gli impegni dell'operazione: in tal modo viene evitato il rischio di doppio pagamento in quanto l'avvicendamento delle colture è riportato al punto 2 del par. 1 dell'all. IX del Reg. UE 1307/2013 (pratica di natura simile alla diversificazione delle colture). SOSTEGNO ACCOPPIATO: Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Limitazione solo da etichetta nel numero dei trattamenti con vari principi attivi Nessuna limitazione di principi attivi purché registrati sulla coltura. Tenuta del registro dei trattamenti	Le tecniche colturali finalizzate al miglioramento della gestione dei fitofarmaci producono un effetto diretto sulla riduzione delle emissioni di protossido di azoto ed inoltre limita i fenomeni di contaminazione delle acque connesse all'impiego degli stessi.	Controllo documentale: - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. Controllo in loco: - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - rispetto di quanto previsto sull'uso dei fitofarmaci tramite incrocio tra fatture di acquisto, registro delle operazioni colturali e di magazzino - presenza di fatture (acquisto prodotti o attività al parte di contoterzisti) o altra documentazione prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione	Minori redditi: - Perdita di valore sul mercato in termini qualitativi: il prodotto è meno adatto per la realizzazione ad esempio del sigaro toscano o altra produzione in quanto presenta imperfezioni dovute alla impossibilità di una totale protezione dalle infestanti, con conseguente incremento dello scarto.

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 3

IMPEGNI	CGO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Fertilizzazione								
<p>Rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione integrata di cui alla L. n. 25/99 e loro aggiornamento in merito ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi del terreno - predisposizione di un piano di fertilizzazione. - massimali per gli apporti di azoto, fosforo e potassio. <p>Per quanto riguarda le analisi, l'agricoltore all'inizio del periodo di impegno e al max ogni 5 anni deve eseguire l'analisi chimico-fisica del terreno, al fine di determinare le caratteristiche e le dotazioni nutrizionali del terreno di coltivazione.</p> <p>Il campionamento del terreno da analizzare deve essere eseguito su appezzamenti omogenei della superficie minima variabile da 2 a 10 ha in relazione alla tipologia culturale</p> <p>Per quanto riguarda il piano di concimazione,</p>	<p>CGO1 Direttiva Nitrati 91/676/CEE Applicazione in ZVN</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati così come definiti dal Decreto interministeriale 7 aprile 2006 per quanto concerne il rispetto dei massimali di azoto al campo (340 Kg ha/anno).</p> <p>Divieto di concimazione inorganica entro 5 metri dai corsi d'acqua</p> <p>Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo Regolamento regionale DPGR n.46/2008: "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n.20 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"</p>	<p>INVERDIMENTO: L'obbligo della rotazione delle colture (inteso come non ritorno della coltura sullo stesso appezzamento per intervalli definiti) non è tra gli impegni dell'operazione: in tal modo viene evitato il rischio di doppio pagamento in quanto l'avvicendamento delle colture è riportato al punto 2 del par. 1 dell'all. IX del Reg. UE 1307/2013 (pratica di natura simile alla diversificazione delle colture).</p> <p>SOSTEGNO ACCOPPIATO: Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione</p>	<p>L'analisi fisico chimica del terreno per la determinazione della sua dotazione di nutrienti ai fini della concimazione non è una pratica ordinariamente eseguita dalle aziende agricole. La fertilizzazione infatti viene condotta in maniera piuttosto empirica, sulla base delle presunte esigenze culturali e delle indicazioni fornite dalle ditte produttrici di fertilizzanti, senza una valutazione di dettaglio delle proprietà fisico chimiche dei terreni di coltivazione e delle specifiche esigenze delle specie nei diversi ambienti produttivi</p>	<p>Il Piano di concimazione rappresenta lo strumento tecnico con il quale, attraverso il metodo del bilancio, proporzionare gli apporti fertilizzanti alle reali esigenze nutritive della coltura in relazione alle caratteristiche del terreno di coltivazione. In tal modo è possibile limitare i fenomeni di trasporto e di lisciviazione di nutrienti e contenere l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante dall'impiego di fertilizzanti</p>	<p>Controllo documentale: - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore di documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. Controllo in loco: - verifica della corretta tenuta ed aggiornamenti dei registri aziendali - Presenza delle analisi e del piano - Rispetto del piano di concimazione tramite incrocio tra fatture di acquisto, registro delle operazioni culturali e di magazzino. - presenza di fatture (acquisto prodotti o attività ad parte di contoterzisti) o altra documentazione (comunicazione per l'uso degli effluenti) prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione</p>	<p>Maggiori costi: - prelievo del campione di terreno - recapito del campione al laboratorio di analisi - esecuzione delle analisi. - predisposizione del piano di concimazione</p>

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 4

questo, per ciascuna coltura deve essere redatto annualmente sulla base del metodo del bilancio, che tenga conto:

- degli apporti connessi alla fertilità del suolo
- dei fabbisogni colturali,
- delle perdite dovute a fenomeni di lisciviazione di immobilizzazione.

Gli apporti di macronutrienti determinati attraverso il piano di fertilizzazione devono rispettare i massimali previsti dalle schede tecniche anche nel caso in cui i fabbisogni nutritivi valutati attraverso il piano di concimazione risultano superiori a questi

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 5

IMPEGNI	GCO E BC AA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Fertilizzazione: impegni aggiuntivi Tabacco								
Quantità massima di azoto, più restrittiva rispetto al disciplinare di cui alla L.R. n. 25/99, per la varietà kentucky pari a 119 Kg/ha/anno, per la varietà V. Bright ed altre pari a 74 Kg/ha/anno. Analisi ogni 2 ettari anziché 10 come previsto dal disciplinare di cui alla L.R. n.25/99	CGO1 Direttiva Nitrati 91/676/CEE Applicazione in ZVN	Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati così come definiti dal Decreto interministeriale 7 aprile 2006 per quanto concerne il rispetto dei massimali di azoto al campo (340 Kg/ha/anno). Divieto di concimazione inorganica entro 5 metri dai corsi d'acqua Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo Regolamento regionale DPGR n.46/2008: "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n.20 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"	INVERDIMENTO: L'obbligo della rotazione delle colture (inteso come non ritorno della coltura sullo stesso appezzamento per intervalli definiti) non è tra gli impegni dell'operazione: in tal modo viene evitato il rischio di doppio pagamento in quanto l'avvicendamento delle colture è riportato al punto 2 del par. 1 dell'all. IX del Reg. UE 1307/2013 (pratica di natura simile alla diversificazione delle colture). SOSTEGNO ACCOPPIATO: Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Assenza di un piano di concimazione. La pratica agricola ordinaria adotta metodi empirici per la determinazione dei quantitativi dei fertilizzanti da apportare alle colture con conseguente rischi di sovradosaggio delle concimazioni	Le tecniche colturali finalizzate al miglioramento della gestione delle fertilizzazioni produce un effetto diretto sulla riduzione delle emissioni di protossido di azoto ed inoltre limita i fenomeni di contaminazione delle acque connesse all'impiego degli stessi	Controllo documentale: - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore di eventuale documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. Controllo in loco: - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - Presenza delle analisi e del piano - Rispetto del piano di concimazione tramite incrocio tra fatture di acquisto, registro delle operazioni colturali e di magazzino. - presenza di fatture (acquisto prodotti o attività ad parte di contoterzisti) o altra documentazione (comunicazione per l'uso degli effluenti) prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione	Maggiori costi: - prelievo del campione di terreno - recapito del campione al laboratorio di analisi - esecuzione delle analisi. - predisposizione del piano di concimazione

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 6

OPERAZIONE 10.1.2 – MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT IDRICI

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Irrigazione								
Elaborazione di un piano di irrigazione in relazione al bilancio idrico colturale che tenga conto delle fasi fenologiche della coltura, dell'andamento climatico e dei fabbisogni idrici colturali.	BCAA2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	La BCAA relativa al rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque ai fini irrigui Possesso della concessione o licenza di attingimento	INVERDIMENTO: Non pertinente SOSTEGNO ACCOPPIATO: Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria non prevede l'elaborazione di un piano di irrigazione. Inoltre i sistemi di irrigazione sono spesso per asperazione con utilizzo di notevoli volumi idrici. Infatti l'irrigazione della coltura viene ordinariamente gestita in maniera empirica, attraverso una valutazione visiva dello stress idrico della coltura e dell'umidità del terreno, in relazione all'andamento meteorologico	La valutazione di fabbisogni idrici durante la stagione irrigua consente di individuare le fasi di intervento e i volumi di adeguamento rispondenti alle necessità idriche della coltura, in relazione all'andamento climatico, con conseguente risparmio della risorse idrica	Controllo documentale: - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore di eventuale documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. Controllo in loco: - verifica della corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - Presenza del piano di irrigazione.	Costi aggiuntivi relativi al tempo dedicato per l'elaborazione del piano di irrigazione: - consultazione del supporto di consulenza irrigua/bollettino meteo per la valutazione dei fabbisogni irrigui specifici della coltura - registrazione dei singoli interventi - stesura del piano

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 7

Irrigazione: impegni per il Tabacco								
<p>Elaborazione di un piano di irrigazione in relazione al bilancio idrico colturale che tenga conto delle fasi fenologiche della coltura, dell'andamento climatico e dei fabbisogni idrici colturali.</p> <p>Obbligo del rispetto dei volumi irrigui previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo stagionale pari a 1950 mc/ha per la varietà Kentucky - massimo stagionale pari a 2.569 mc/ha per la varietà V. bright ed altre 	<p>BCAA2</p> <p>Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetta ad autorizzazione</p>	<p>La BCAA relativa al rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque ai fini irrigui</p> <p>Possesso della concessione o licenza di attingimento</p>	<p>INVERDIMENTO:</p> <p>Non pertinente</p> <p>SOSTEGNO ACCOPPIATO:</p> <p>Non pertinente</p>	<p>Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione</p>	<p>La pratica ordinaria non prevede l'elaborazione di un piano di irrigazione.</p> <p>Inoltre i sistemi di irrigazione sono spesso per asperione con utilizzo di notevoli volumi idrici.</p> <p>Infatti l'irrigazione della coltura viene ordinariamente gestita in maniera empirica, attraverso una valutazione visiva dello stress idrico del terreno, in relazione all'andamento meteorologico</p> <p>I volumi irrigui impiegati nell'ordinarietà sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3425 mc/ha/anno per il Bright - 2600 mc/ha/anno per il Kentucky 	<p>La valutazione di fabbisogni idrici durante la stagione irrigua consente di individuare le fasi di intervento e i volumi di adacquamento rispondenti alle necessità idriche della coltura, in relazione all'andamento climatico, con conseguente risparmio della risorse idrica.</p>	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza nel S.I. dell'Organismo Pagatore di eventuale documentazione o informazione per l'adesione all'operazione o il rispetto degli impegni. <p>Controllo in loco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della correttezza tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali - presenza del piano di irrigazione - verifica dei volumi tramite lettura del contatore 	<p>Costi aggiuntivi relativi al tempo dedicato per l'elaborazione del piano di irrigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consultazione del supporto di consulenza irrigua/bollettino meteo per la valutazione dei fabbisogni irrigui specifici della coltura - stesura del piano

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 8

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Impegni trasversali								
Tenuta e aggiornamento del registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO 10 Reg. CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (obbligo della registrazione dei trattamenti)	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede l'obbligo della registrazione limitatamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Non pertinente	Presenza del registro e controllo dell'aggiornamento	Non valorizzato
GESTIONE INPUT CHIMICI Tutta la superficie dell'UTE Superficie minima (almeno 0,5 ha per le ortive ed officinali, almeno 1 ha le altre colture) GESTIONE INPUT IDRICI Superficie interessata da colture irrigue Superficie minima (almeno 0,5 ha per le ortive ed officinali, almeno 1 ha le altre colture)	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Non pertinente	Non pertinente	Utilizzo del SIGC, del telerilevamento e del controllo in campo	Non valorizzato

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 9

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si riportano le normative e gli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come

modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie o non vulnerabili da nitrati prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento) nel rispetto del DPGR n.46/2008 e s.m.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figurano anche i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo e il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 del DM 180/2014.

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi da cui discendono:

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”

- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico: attualmente verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti da parte di un tecnico o struttura specializzata (dal 2016 controllo funzionale presso centri prova autorizzati)
- conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino territoriale su supporto cartaceo, informatico). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome.
- l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato

Rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti

per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La *baseline* in base alla quale viene incentrato il confronto è costituita dagli obblighi vigenti di condizionalità, dalle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali - BCAA, dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti ed ai prodotti fitosanitari, nonché dagli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale. Gli obblighi pertinenti relativi alle "pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente" del primo pilastro (inverdimento) non sono considerati *baseline* ma vanno comunque presi in considerazione per evitare il rischio di doppio pagamento.

Il premio per la operazione 10.1.2. è stato calcolato per i principali gruppi colturali (olivi e fruttiferi, vite, colture ortive- officinali-florovivaistiche, cereali-industriali-foraggiere, tabacco) sulla base dei costi aggiuntivi (vedi tabella baseline con confronto ordinarietà).

In particolare, in relazione agli obblighi indicati dall'operazione e dal rispetto dei disciplinari di produzione di cui alla L.R. n.25/99 per ciascuno dei suddetti gruppi colturali sono state prese in considerazione le seguenti voci di costo:

Analisi chimico fisica del terreno

- prelievo del campione di terreno
- recapito del campione al laboratorio di analisi
- esecuzione delle analisi;

Predisposizione del piano di fertilizzazione attraverso il metodo del bilancio

Elaborazione del piano di irrigazione

Costi di transazione: tenuta e aggiornamento dei registri aziendali funzionali all'annotazione di tutte le operazioni relative alla gestione della coltura, alla tenuta del magazzino e di ogni ulteriore impegno necessario all'acquisizione di conoscenze necessarie all'attuazione dell'operazione.

Inserimento delle analisi del terreno nel Sistema Informativo dell'Organismo Pagatore

Costo della taratura strumentale presso officina autorizzata

Valutazione del peggioramento della qualità delle produzioni dovuto agli obblighi previsti nella gestione delle tecniche di difesa relativamente a:

- limitazioni nella scelta dei principi attivi utilizzabili,
- limitazioni nell'impiego dello stesso principio attivo
- limitazione nel numero dei trattamenti per singola avversità.

Si evidenzia che nell'ambito dei conti economici non viene preso in considerazione il mancato reddito derivante dalla diminuzione delle rese di produzione imputabile alla riduzione degli input.

L'obbligo della rotazione delle colture (inteso come non ritorno della coltura sullo stesso appezzamento

per intervalli definiti) non è tra gli impegni dell'operazione: in tal modo viene evitato il rischio di doppio pagamento in quanto l'avvicendamento delle colture è riportato al punto 2 del par. 1 dell'all. IX del Reg. UE 1307/2013 (pratica di natura simile alla diversificazione delle colture).

Per gli impegni relativi al miglioramento della gestione degli input idrici, non previsti dalla precedente programmazione, il premio è stato determinato valutando i maggiori costi connessi ai tempi aggiuntivi richiesti per la gestione dell'irrigazione attraverso un bilancio idrico. Per ogni intervento irriguo infatti l'operatore dovrà eseguire una verifica preventiva dei fabbisogni della coltura in relazione all'andamento climatico, attraverso un programma di consulenza irrigua o consultando i dati della rete meteorologica regionale, e registrare i volumi che sono stati conseguentemente erogati.

Per gli approfondimenti vedi box allegato.

Approfondimento della metodologia di calcolo

Per poter ricondurre all'unità di superficie (ettaro) i costi connessi agli adempimenti previsti dalla operazione 10.1.2 sono state eseguite le seguenti valutazioni

Analisi chimico fisica del terreno: i costi relativi al tempo necessario al prelevamento del campione, al suo recapito al laboratorio di analisi e all'esecuzione dell'analisi è stato rapportato alla frequenza (5 anni) e alla superficie minima per la quale è previsto il campionamento (2 ha per olivo, vite, ortive, colture floro vivaistiche, tabacco, 10 ettari per i cereali-industriali-foraggere.)

Taratura strumentale obbligatoria: lo stesso criterio è stato adottato per trasformare in un costo ad ettaro il controllo presso officina autorizzata della strumentazione per la distribuzione dei fitofarmaci

Piano di concimazione: in relazione alla varietà degli indirizzi produttivi aziendali il costo relativo alla predisposizione del piano di concimazione è stato distribuito su una superficie media di 2 ettari per tutti i gruppi colturali

Diminuzione della qualità delle produzioni: il rispetto degli impegni previsti dall'operazione (per i quali in nessun caso si prevedono deroghe) riduce gli strumenti a disposizione per la protezione ed il contenimento dello sviluppo delle fitopatie, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Si evidenziano ad esempio le difficoltà riscontrate nel limitare le conseguenze degli attacchi della Mosca olearia sull'olivo, del contenimento della peronospora e dell'oidio sulla Vite, della peronospora su pomodoro. A fronte delle limitazioni poste nella scelta dei principi attivi e nel numero di trattamenti per principio attivo o per avversità, rispetto all'agricoltura convenzionale, è stato stimato un peggioramento qualitativo delle produzioni dovuto alla minore efficacia delle tecniche di difesa nei confronti delle avversità fitopatologiche, pari in generale al 5 % della PLV. Per ciascun gruppo colturale si è fatto riferimento alla PLV media della coltura meno redditizia del gruppo. In considerazione della specificità della coltura tabacco il peggioramento qualitativo è stato stimato pari al 9 % della PLV.

Si precisa inoltre che, al fine di evitare sovra compensazioni, per ciascun gruppo colturale le valutazioni eseguite sono state ricondotte alle specie meno esigenti del gruppo(olivo per il gruppo olivo e fruttiferi, vite da vino comune, pomodoro da industria per ortive-officinali e florovivaistiche, frumento tenero per cereali-industriali e foraggere.

Per quanto riguarda la predisposizione del piano di concimazione non si ritiene opportuno operare una differenziazione dei premi tra le aziende in ZVN e quelle nelle zone ordinarie, in quanto gli impegni previsti dall'operazione 10.1.2. prevedono la redazione di un piano di concimazione non solo per l'azoto ma anche per il fosforo ed il potassio. Inoltre il piano di concimazione previsto dall'operazione 10.1.2 dovrà fare riferimento ai valori specifici di azoto derivanti dall'analisi del terreno, mentre nelle ZVN il piano di concimazione non prevede la necessità dell'analisi del terreno.

8.2.9.3.3. 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali

Sottomisura:

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nell'analisi SWOT, tra i punti di forza si trova la presenza di ambienti agrari e pastorali di elevato pregio ambientale e paesaggistico; la stessa analisi tuttavia evidenzia come in generale vi sia un forte rischio di perdita di biodiversità e di degrado paesaggistico dei territori rurali in ragione di una progressiva riduzione di alcune colture o di pratiche agricole tradizionali di tali ambienti. Vi è il rischio dell'avanzamento del bosco o un'intensificazione della gestione, in entrambi i casi con effetti negativi sulla biodiversità, in particolare nelle zone dove non vi sono margini di redditività tali da consentire il permanere di pascoli gestiti in maniera tradizionale. Infatti i pascoli ed i prati-pascolo hanno un notevole valore naturalistico e il grande numero di specie in essi presenti è stato favorito dall'attività antropica mediante il mantenimento di pratiche agricole tradizionali.

I pascoli sono importanti per la biodiversità proprio grazie alla loro varietà poiché forniscono cibo e rifugio per piccoli mammiferi e invertebrati, la cui presenza richiama numerose specie di rapaci e altri uccelli tipici di questi ambienti. La larga varietà di nicchie che si vengono a creare con la corretta gestione dei pascoli può essere colonizzata da range diversi di piante, farfalle, bombi e altri insetti.

Risulta quindi necessario proteggere l'integrità e la qualità ecologica dei sistemi pascolivi e prativi della Toscana, in quanto elementi funzionali al mantenimento soprattutto della biodiversità,

I pascoli in Toscana costituiscono, inoltre, un'importante caratteristica paesaggistica. Infatti i pascoli presentano un'ampia diffusione su tutto il territorio regionale del quale rappresentano un importante elemento di distinzione. Tuttavia, a seguito della progressiva riduzione delle pratiche agricole tradizionali, il paesaggio si va lentamente modificando con conseguente aumento di uniformità ambientale e perdita dell'alternanza di aree chiuse a bosco e aree aperte a pascoli che ne aumentano il valore percettivo.

Oltre agli effetti diretti sulla biodiversità delle specie e sul paesaggio, la loro corretta gestione fornisce anche una serie di servizi ecosistemici come il mantenimento della fertilità del suolo, la fissazione del carbonio, il controllo biologico naturale.

Con la presente operazione si intende:

- azzerare l'apporto di input chimici nelle aree a pascolo
- gestire in maniera corretta l'apporto di fertilizzanti organici (letame) evitando accumuli
- migliorare la distribuzione del bestiame al pascolo evitando fenomeni di erosione, sottosfruttamento o sovraccarico
- contenere lo sviluppo di specie arbustive invadenti

Si prevedono una serie di impegni generali ed alcuni impegni aggiuntivi o più restrittivi per i pascoli tipici di alcuni habitat delle zone Natura 2000.

Impegni comuni a tutte le zone:

- divieto di diserbo chimico

- divieto di utilizzo di fitofarmaci per la difesa
- divieto di fertilizzazione chimica
- eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre)
- carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,4 e 0,8
- allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA
- divieto di accumulo di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame
- apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico
- obbligo di registrazione delle operazioni colturali sul registro aziendale (non remunerato)

In Toscana risulta di particolare importanza una corretta gestione del pascolo nei seguenti habitat:

61: Formazioni erbose naturali, in particolare:

6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicicole

6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

62: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli, in particolare:

6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

6230 - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

65: Formazioni erbose mesofite, in particolare:

6520 - Praterie montane da fieno

14: Paludi e pascoli inondatai mediterranei e termo-atlantici, in particolare

1410: Pascoli inondatai mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)

Nei suddetti habitat, fermi restando eventuali obblighi o prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 (misure di conservazione, piani di gestione, strumenti di pianificazione e gestione delle Aree protette) si applicano i seguenti impegni,:

- divieto di diserbo chimico
- divieto di utilizzo di fitofarmaci per la difesa
- divieto di fertilizzazione chimica
- **divieto di trasemina**
- eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre)
- **escluso il pascolo con suini e ungulati selvatici allevati**

- carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,4 e 0,8, o, in alternativa
- **carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,2 e 0,8 con obbligo, nel caso in cui il carico di bestiame sia compreso tra 0,2 e 0,4 UBA/ha/anno, di uno sfalcio da effettuare con macchine con organo falciante orizzontale e successivamente al periodo riproduttivo dell'avifauna**
- allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA
- divieto di accumulo di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame
- apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico
- obbligo di registrazione delle operazioni colturali sul registro aziendale (non remunerato)

Nei siti Natura 2000 dove gli strumenti di gestione relativi prevedano il divieto di pascolamento, nessun premio verrà corrisposto.

L'attuazione della presente operazione nei siti Natura 2000 e quindi il controllo della corretta applicazione negli habitat di cui sopra, avviene in collaborazione con gli enti gestori dei siti Natura 2000.

Per gli habitat individuati nella presente operazione, situati al di fuori delle zone Natura 2000, l'impegno relativo all'asportazione delle piante arbustive infestanti è il seguente:

- nel caso di presenza predominante di ginestra, lampone e rovo, l'asportazione meccanica degli arbusti deve essere effettuata 3 volte nel quinquennio (ad anni alterni) e garantire il rilascio delle specie suddette in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 20%
- nel caso di presenza predominante di ginepro, l'asportazione degli arbusti deve essere effettuata manualmente e 1 sola volta nel quinquennio e garantire il rilascio della specie suddetta in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 20%

L'operazione contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno 11 e al raggiungimento degli obiettivi della Focus area 4a) soprattutto nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale e indirettamente anche alla Focus Area 4c.

L'operazione quindi è collegata ai temi trasversali Ambiente, Cambiamenti climatici, e Innovazione come evidenziato nel par. Descrizione generale della misura 10.

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

L'operazione 10.1.3 può essere adottata congiuntamente a livello aziendale con le seguenti operazioni/misure che prevedono un premio a superficie: 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5 e 11 (cfr. tabella sottostante).

Nel caso in cui impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio può essere combinato secondo il criterio descritto nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

Inverdimento

Gli impegni previsti all'interno dell'operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con

finalità ambientali” si configurano come simili agli obblighi di cui all’art. 43 del Reg. UE 1307/2013 “Pagamento per le pratiche benefiche per il clima e per l’ambiente”, limitatamente al mantenimento dei prati permanenti (art. 45).

La metodologia di calcolo pertanto considera come baseline il divieto di conversione dei prati permanenti/pascoli per evitare il rischio del doppio pagamento.

		Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali - 10.1.3	combinazione dei premi sulla stessa superficie
10.1.1	Conservazione del suolo e della sostanza organica	o	NO
10.1.2	Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici	o	NO
10.1.4	Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	o	NO
10.1.5	Coltivazione delle varietà adattate alle condizioni locali a rischio di estinzione	o	NO
11	Agricoltura biologica	X	SI

X sovrapponibile sulla stessa superficie
 o sovrapponibile sulla stessa UTE ma non sulla stessa superficie
 - non sovrapponibile sulla stessa UTE

Tabella 8.2.9.3.1.1_combinazione degli impegni_10.1.3

8.2.9.3.3.2. Tipo di sostegno

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie aziendale soggetta ad impegno, pertanto il premio è riferito ad ha di pascolo interessato dall'operazione nel rispetto degli importi previsti dall'allegato II al Reg. UE n.1305/2013

L'ammontare del premio è calcolato in base ai maggiori costi derivanti dall'attuazione degli impegni sopra indicati, modulati secondo il livello di impegni.

8.2.9.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

8.2.9.3.3.4. Beneficiari

Nel rispetto dell'Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice Civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali").

8.2.9.3.3.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto all'ordinarietà e alla baseline.

8.2.9.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili i pascoli ed i prati-pascolo all'interno del territorio della Regione Toscana. Sono escluse le "aree forestali" come definite dal comma 9, art. 3 della L.R. n. 39/2000 e s.m.i.

Superficie a impegno: almeno il 40% della superficie a pascolo; la superficie a premio non può essere inferiore a 2 ha.

L'azienda deve possedere e mantenere una consistenza minima di stalla di almeno 5 UBA e deve inoltre rispettare i seguenti intervalli di carico:

1. pascoli **non compresi** nell'ambito dei siti Natura 2000 che comprendono gli habitat elencati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento"

- carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,4 e 0,8

2. pascoli **compresi** nell'ambito dei siti Natura 2000 che comprendono gli habitat elencati nel paragrafo

“Descrizione del tipo di intervento”

- carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,4 e 0,8, o, in alternativa
- carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,2 e 0,8 con obblighi aggiuntivi

Per la consistenza minima di stalla e per il calcolo del carico di bestiame saranno prese in considerazione le UBA aziendali date da bovini, ovicaprini, equini appartenenti a razze autoctone e suini appartenenti a razze autoctone.

Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella allegata.

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini fino a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Caprini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Scrofe e verri riproduttori di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Tabella 8.2.9.3.3.6_Indici di conversione in UBA

8.2.9.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale.

La priorità territoriale è attribuita in funzione:

- di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o con particolare criticità ambientali, ZVN, aree a rischio erosione e frane)
- del grado di svantaggio (zona montana o soggetta ad altri svantaggi)

8.2.9.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono previsti due livelli di premio secondo il livello di impegni, la zonizzazione e la combinazione con la misura 11:

- Premio standard = 100 euro/ha di pascolo
 - Premio per pascoli in combinazione con la misura 11 = 135 euro/ha
- Premio per pascoli presenti negli habitat elencati nel paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”, compresi nei siti Natura 2000, nei quali è previsto l'obbligo di sfalcio = 130 euro/ha
 - Premio per pascoli presenti negli habitat elencati nel paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”, compresi nei siti Natura 2000, nei quali è previsto l'obbligo di sfalcio in combinazione con la misura 11 =

Con le altre operazioni della misura 10 la combinazione è aziendale ma non sulla stessa superficie.

8.2.9.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.1.3 sono collegati alle seguenti principali possibili criticità:

- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Difformità del carico previsto
- Georeferenziazione degli habitat e attuazione delle eventuali prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti di gestione dei siti Natura 2000
- Rispetto degli impegni previsti dall'operazione
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari
- Supervisione sull'attività di controllo del soggetto preposto

8.2.9.3.3.9.2. Misure di attenuazione

- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Per il carico, verifica del numero dei capi tramite anagrafe zootecnica (BDN)
- Per i siti Natura 2000, coinvolgimento degli enti gestori
- Per gli habitat al di fuori dei siti Natura 2000, aumento della percentuale del controllo in loco
- Per il rispetto degli impegni, produzione di documentazione presente in fascicolo aziendale (disponibilità di particolari macchine e/o fatture di contoterzisti, comunicazioni per l'utilizzo degli effluenti) e controlli in campo (presenza di abbeveratoi, asportazione accumuli di letame, eliminazione arbusti)
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea.
- Vigilanza sull'attività di controllo del soggetto preposto

8.2.9.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore i beneficiari sono tenuti a caricare la documentazione che garantisce il presupposto per l'adesione alla misura e per l'adempimento degli impegni.
2. In loco: a) documentale - il controllore verifica i registri aziendali, le fatture di noleggio e acquisto e altra documentazione prevista da normative pertinenti; b) visivo - si sono individuati impegni più facilmente controllabili per loro natura e verificabili in un arco di tempo ampio.

8.2.9.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali

3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnala:

- per il 2015 e 2016 le regole di condizionalità comprendono il divieto di conversione dei pascoli permanenti a livello di SM; dopo questa data entra in vigore l'obbligo di inverdimento (divieto di conversione dei pascoli permanenti in zone Natura 2000)

Le attività minime stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal Decreto Ministeriale n. 1922 de 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020".

In allegato le tabelle riepilogative che comprendono gli impegni, la baseline, il rapporto con il primo pilastro, l'ordinarietà, il valore ambientale/agronomico, le modalità di verifica degli impegni e gli elementi di base per il calcolo dei premi.

OPERAZIONE 10.1.3 – MIGLIORAMENTO DI PASCOLE PRATI-PASCOLO CON FINALITA' AMBIENTALI

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONATA NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>Impegni comuni a tutte le zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di diserbo chimico - divieto di utilizzo di fitofarmaci per la difesa - divieto di fertilizzazione chimica <p>Impegno aggiuntivo negli habitat all'interno dei siti Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di trasemina 	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	<p>INVERDIMENTO:</p> <p>L'art. 45 del Reg. UE 1307/2013 e l'art. 15 del DM 6513 del 18/11/2014 prevedono che a livello di SM il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori non diminuisca in misura superiore al 5% rispetto ad una proporzione di riferimento determinata dagli SM nel 2015.</p> <p>SOSTEGNO ACCOPPIATO. Non pertinente</p>	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Per aumentare la redditività del pascolo vengono effettuate operazioni di fertilizzazione chimica e diserbo chimico soprattutto per il contenimento degli arbusti infestanti	Il non utilizzo di input chimici limita fortemente i fenomeni di contaminazione delle acque connessi all'impiego degli stessi, produce un effetto indiretto sulle emissioni di protossido di azoto e aiuta a tutelare la biodiversità vegetale e animale	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'assenza delle operazioni <p>Controllo visivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di evidenza di diserbo chimico e fertilizzazioni chimiche 	Non remunerato
<p>Eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre)</p> <p>Ulteriori impegni specifici per gli habitat al di fuori dei siti Natura 2000</p>	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Vedi sopra	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria consiste nell'eliminazione degli arbusti anche con mezzi chimici nei pascoli produttivi, in nessuna eliminazione (o meno frequente) nei pascoli poco produttivi	Il contenimento degli arbusti contribuiscono alla tutela della biodiversità, al controllo biologico naturale e alla conservazione del paesaggio dei territori su cui sono presenti i pascoli, soprattutto nelle zone Natura 2000	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità in azienda dei macchinari attraverso la banca dati per l'acquisto del gasolio agevolato o fatture delle ditte conto terzi - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. <p>Controllo visivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di arbusti o presenza degli stessi ad uno stadio vegetativo iniziale 	I maggiori costi sono dovuti alla manodopera necessaria per gli impegni eliminazione degli arbusti

1 di 3

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 1

							<ul style="list-style-type: none"> - negli habitat fuori Natura 2000, presenza degli arbusti nelle percentuali stabilite - disponibilità in azienda dei macchinari 	
Carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,4 e 0,8 Carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,2 e 0,8 negli habitat in zone Natura 2000	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Vedi sopra	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Il carico di bestiame sul pascolo non è omogeneo sul territorio regionale e secondo le zone ed il tipo di pascolo può essere inferiore o di molto superiore al carico previsto dall'impegno	Il carico indicato si ritiene adeguato per evitare condizioni di sovrassottoutilizzazione o sottoutilizzazione del cotico erboso	Controllo documentale: <ul style="list-style-type: none"> - superfici a pascolo e prato-pascolo risultanti nel SIGC dell'organismo pagatore - consistenze risultanti nell'anagrafe zootecnica (banca dati nazionale) 	Non remunerato
Negli habitat in zone Natura 2000, nel caso in cui il carico di bestiame sia compreso tra 0,2 e 0,4 UBA/ha/anno, obbligo di uno sfalcio da effettuare con macchine con organo falciante orizzontale e successivamente al periodo riproduttivo dell'avifauna	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Vedi sopra	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Nci pascoli non è praticato ordinariamente lo sfalcio annuale	Lo sfalcio è opportuno nei casi di pascolamento insufficiente	Controllo documentale: <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità in azienda dei macchinari attraverso la banca dati per l'acquisto del gasolio agevolato o fatture delle ditte conto terzi - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. Controllo visivo: <ul style="list-style-type: none"> - altezza del cotico erboso compatibile con lo sfalcio - secondo l'epoca del controllo, presenza del materiale sfalcio - disponibilità in azienda dei macchinari 	I maggiori costi sono dovuti alla manodopera necessaria per lo sfalcio
Allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Vedi sopra	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede di assicurare una quantità di acqua adeguata al numero di animali ma senza alcun accorgimento circa il numero di punti di abbeveraggio al pascolo	Un numero adeguato di punti di abbeveraggio mitiga gli effetti negativi di un eccessivo calpestamento con conseguenze positive sul cotico erboso e sul contenimento dell'erosione	Controllo visivo: <ul style="list-style-type: none"> - presenza nel pascolo dei punti di abbeveraggio previsti 	I maggiori costi sono dovuti alla manodopera necessaria per la corretta gestione dei punti di abbeveraggio.
Divieto di accumulo di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame	CGO1 Direttiva Nitrati 91/676/CEE Applicazione in ZVN	Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati	Vedi sopra	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18	La pratica ordinaria non prevede la rimozione ed il corretto spandimento	L'eliminazione dell'accumulo di letame e lo spandimento dello stesso con una forte	Controllo documentale: <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione per l'utilizzazione degli effluenti zootecnici 	I maggiori costi sono dovuti alla manodopera necessaria per la rimozione e lo spandimento del letame.

2

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 2

Apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico		così come definiti dal Decreto interministeriale 7 aprile 2006 per quanto concerne il rispetto dei massimali di azoto al campo (340 Kg/ha/anno). Regolamento regionale DPR n.46/2008: "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n.20 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"		novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	del letame sulla superficie del pascolo	limitazione dell'apporto di azoto consentito limita fortemente le percolazioni nel terreno e fornisce un giusto apporto di sostanza organica al cotico erboso.	- verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. Controllo visivo: - assenza di accumuli di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame	L'apporto massimo di azoto non è remunerato
---	--	---	--	--	---	--	---	---

Impegni trasversali e condizioni di ammissibilità								
Tenuta e aggiornamento del registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO 10 Reg. CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (obbligo della registrazione dei trattamenti)	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede l'obbligo della registrazione limitatamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Non pertinente	Presenza del registro e controllo dell'aggiornamento	Non remunerato
Percentuale minima soggetta ad impegno: almeno il 40% della superficie a pascolo Superficie minima (almeno 2 ha)	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Non pertinente	Una superficie minima a impegno consente di dare un significato quantitativo all'impegno ambientale.	Utilizzo del SIGC, del telerilevamento e del controllo in campo	Non remunerato

3 di 3

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 3

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si riportano le normative e gli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come

modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie o non vulnerabili da nitrati prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento) nel rispetto del DPGR n.46/2008 e s.m.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figurano anche i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo e il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 del DM 180/2014.

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi da cui discendono:

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”

- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico: attualmente verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti da parte di un tecnico o struttura specializzata (dal 2016 controllo funzionale presso centri prova autorizzati)
- conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino territoriale su supporto cartaceo, informatico). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome.
- l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato

Rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti

per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, si utilizza una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione delle pratiche e degli impegni previsti ed una condizione di adesione all'operazione stessa, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti ed il conseguente effetto sui redditi e sui costi.

La *baseline* in base alla quale viene incentrato il confronto è costituita dagli obblighi vigenti di condizionalità, delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali - BCAA, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti ed ai prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale ed infine gli obblighi pertinenti relativi alle "pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente" per il primo pilastro (inverdimento).

Gli impegni previsti per i pascoli all'interno dell'operazione si configurano come simili agli obblighi di cui all'art. 43 del Reg. UE 1307/2013 "Pagamento per le pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente" (inverdimento), limitatamente al mantenimento dei prati permanenti (art. 45).

La metodologia di calcolo pertanto considera come baseline il divieto di conversione dei prati permanenti/pascoli per evitare il rischio del doppio pagamento.

Il pagamento annuale comprende voci frutto di analisi di casi di studio nell'ambito di progetti di ricerca della dell'Agenzia Regione per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura – ARSIA (Bando ARSIA 1997 al 1999 "Contabilità Ambientale in Agricoltura; Bando ARSIA 2003-2005 "Sistemi informativi e comunicazione per le politiche agroambientali") e nei Progetti di Filiera PSR 2007-2013 della Regione Toscana (PIF CASET - Caratterizzazione agro-ambientale, socio-economica e territoriale del latte del Mugello, Capofila Mukki Latte; PIF BIOLEG - Diamo gambe all'agricoltura biologica, Capofila Azienda Bordoni Franco di Rapolano Terme) e tiene conto del costo delle operazioni per effettuare il mantenimento di tali elementi di conservazione del paesaggio.

Nelle voci di costo sono pertanto considerate le ore aggiuntive della manodopera e dell'uso dei macchinari per le seguenti voci:

- Taglio iniziale degli arbusti
- Asportazione/trinciatura annuale degli arbusti
- Spandimento del letame dalle zone con maggiore a quelle con minore concentrazione di bestiame
- Allestimento di punti abbeverata (solo costi variabili – maggiore impegno di gestione)
- Eventuale sfalcio annuale (solo per pascoli negli habitat Natura 2000 individuati e con carichi compresi tra 0,2 e 0,4 UBA/ha)

Per gli habitat al di fuori delle zone Natura 2000 in cui sono previsti interventi di eliminazione degli arbusti meno frequenti, non si ritiene opportuno differenziare ulteriormente il premio. Infatti, se da una parte gli interventi sono in numero minore, dall'altra vanno effettuati con maggior attenzione e precisione per il rilascio degli arbusti di interesse nelle percentuali previste, per cui l'apporto di manodopera è

paragonabile.

La minore redditività dei pascoli con il divieto di utilizzo di input chimici si ritiene compensata dal risparmio dovuto al mancato acquisto e alla mancata distribuzione degli stessi.

Per le aziende beneficiarie della misura 11, il premio combinato tiene conto del fatto che una corretta gestione del pascolo biologico sia già praticata dall'azienda. Gli importi dei premi combinati sono riportati nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

Per la bibliografia si veda il box di approfondimento.

Bibliografia di riferimento

Bianco P., Forconi V., Lazzerini G., Madrone S., Vazzana C., Vinci C., 2010. Aree Agricole ad alto valore naturalistico (HNV): dall'individuazione alla gestione. Manuali e linee guida: 62/2010, Ed. © ISPRA, MLG ISBN 978-88-448-0455-8.

EEA, 2004. High Nature Value Farmland: Characteristics, Trends and Policy Challenges. European Environment Agency, Copenhagen.

Lazzerini G., 2001. Paragrafi 2.1-2, 3.1-2, 4.2.2-3, 5.3.2, 6.1-3-4, 4.1 con Rovai, M. In: Buiatti, M., Cecchi, R., Brunori, D., Franchini, D., Omodei-Zorini, L., Saba, R., Spugnoli, P., Vazzana, C., Androni, L., Lazzerini, G., Pacini, G.C., Rovai, M., Bellini, L., Cecchi, B., Sacchetti, P., Giannini, A., Belli, B., Calistri, L., Failoni, M., Rossi, G. 2001. Contabilità ambientale in agricoltura – Toscana. Il Sole 24 ORE Spa, Roma, Italia, 82 p.

Lazzerini G., Dibari C., Pacini C.G., Migliorini P., Moschini V., Merante P., Vazzana C., 2014. L'individuazione e la gestione delle aree agricole ad alto valore naturale – il caso di studio della Toscana. Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia XLIII, 17-19 settembre 2014, Scuola Superiore S. Anna di Pisa.

Lazzerini G., Dibari C., Pacini C.G., Migliorini P., Moschini V., Merante P., Vazzana C. Comparing different approach for the identification of agro-ecosystem and habitat on the high nature value farmland in Tuscany, Italy (in press Italian Journal of Agronomy).

Lomba et al., 2014. Mapping and monitoring High Nature Value farmlands: Challenges in European landscapes. *Journal of Environmental Management* 143, 140-150.

Moschini V., Lazzerini G. Vazzana C., 2014. Seminario 5 maggio 2014 Rapolano Terme, Progetto di Filiera BIOLEG - Diamo gambe all'agricoltura biologica.

Omodei Zorini L., Lazzerini G., Vazzana C., Rovai M., Iacoponi L., Brunori G., Gorelli S., Bozzoli T., Casini L., Lombardi G., Franciosi C., Menghini S. Rapporto finale ricerca Bando di ricerca 2002 – 2006, “Sistemi Informativi e Comunicazione per le Politiche Agroambientali”

Paracchini M.P, Petersen J.E, Hoogeveen Y., Bamps C., Burfield I, Van Swaay C, 2008. High Nature Value Farmland in Europe An estimate of the distribution patterns on the basis of land cover and biodiversity data - EUR 23480 EN – 2008

Regione Toscana, 2013. Strategia regionale per la biodiversità, Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), Risultanze del lavoro per la costruzione del “PAER-Aree protette e Biodiversità” in attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità e secondo la Convenzione tra Regione Toscana – Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e WWF Italia (2008 -11)

Vazzana C., Lazzerini G., 2014. Seminario 5 giugno 2014 Borgo San Lorenzo, Progetto di Filiera CASET - Caratterizzazione agro-ambientale, socio-economica e territoriale del latte del Mugello

8.2.9.3.4. 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità

Sottomisura:

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nella SWOT (Punto di debolezza 6 – Priorità 4) nelle aree rurali, soprattutto in zone ad alto valore naturalistico o Rete Natura 2000, si rileva il rischio di perdita di biodiversità, a causa della scarsa redditività e degli eccessivi costi per la conservazione e il mantenimento della coltivazione e degli allevamenti di varietà e di razze locali.

In Toscana, la grande biodiversità di razze animali, alcune delle quali a rischio di estinzione, rappresenta un patrimonio ambientale e storico-culturale di singolare ricchezza che richiede specifiche azioni di tutela.

Come è noto, le razze animali attualmente a bassa consistenza numerica o addirittura a rischio di estinzione sono state nel tempo progressivamente abbandonate proprio a causa della loro bassa produttività che determinava e tuttora determina un minor reddito per l'allevatore. Su di esse nel tempo non si è intervenuto con una selezione genetica mirata ad aumentarne l'efficienza biologica e quindi l'allevatore ha spesso preferito ricorrere ad altre razze, spesso alloctone, nelle quali il progresso genetico per via selettiva era stato portato avanti da tempo con forti incrementi di redditività negli anni recenti. Questo gap iniziale, quindi, si è rafforzato con il tempo ed è pensabile che non potrà mai più essere recuperato, anche se fosse messa in atto un'attività selettiva di nuova impronta.

Questo quadro vale per le razze che trovano una forte concorrenza interna entro la medesima specie per le produzioni zootecniche più conosciute (latte e carne) e che sono riferibili alla specie bovina, ovi-caprina e suina. Il problema è ancora più marcato per specie come l'Equina e, in particolare l'Asinina, che hanno perduto da tempo parte della loro utilità in campo agricolo (trasporto a traino/sella/basto, carne) e che oggi devono essere impiegate in attività diverse (turismo equestre, latte) ancora in gran parte da riscoprire e/o reinventare.

L'operazione contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno 11 "Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste"

L'operazione inoltre contribuisce alla Focus area 4a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa"

Inoltre l'operazione si collega ai temi trasversali:

Ambiente: il mantimento di razze locali, oltre a favorire la tutela della biodiversità, può favorire la sopravvivenza dell'attività agricola in contesti agrari soggetti a fenomeni di abbandono e quindi di degrado paesaggistico e spesso anche di dissesto idrogeologico.

Cambiamenti climatici: la diffusione di razze autoctone meno sensibili agli stress ambientali rappresenta una strategia per incrementare la resilienza dell'attività di allevamento soprattutto negli ambienti marginali.

Attraverso la presente azione si intende corrispondere un premio a UBA per il mantenimento di

riproduttori appartenenti a razze autoctone minacciate dal rischio di abbandono. Le razze sostenute dall'operazione sono autoctone e geneticamente adattate ai sistemi produttivi tradizionali e agli ambienti del territorio regionale poiché sono razze iscritte nel repertorio regionale di cui alla L.R. 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale".

La richiesta d'iscrizione di ogni gruppo etnico al repertorio è accompagnata dalla seguente documentazione:

a) Relazione, nella quale sono forniti gli elementi storici disponibili, e' indicata la zona di origine, la zona di massima espansione e l'attuale localizzazione dell'allevamento o dell'insediamento (province e comuni), l'attuale consistenza (reale o stimata) possibilmente suddivisa per sesso e per fasce d'età, le eventuali attitudini produttive, storiche ed attuali, la resistenza ad ambienti difficili e altre caratteristiche ritenute qualificanti;

b) Scheda del soggetto tipo, maschio e femmina, nella quale siano descritti singolarmente i caratteri morfologici delle seguenti regioni anatomiche, definite zoognosticamente: mantello, cute, testa, collo, spalle, garrese, dorso, lombi, petto, torace, ventre, fianchi, groppa, coscia, natica, arti, piedi, mammelle, testicoli, coda. Nella scheda devono essere indicate inoltre (per ogni sesso) il peso (Kg), l'altezza al garrese, la lunghezza del tronco, lunghezza e larghezza della testa, larghezza della groppa, circonferenza toracica e degli arti. Le dimensioni per ogni sesso, possono essere espresse come media o come dati minimo e massimo rilevati.

c) Foto di soggetti rappresentativi, dei due sessi.

Sono ammissibili al sostegno della presente operazione le seguente specie di animali di allevamento:

- Bovini: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese - Romagna
- Ovini: Appenninica - Garfagnina Bianca – Pecora dell'Amiata - Pomarancina – Zerasca - Massese
- Caprini: Capra della Garfagnana
- Equini/asinini: Maremmano – Monterufolino - Cavallo Appenninico - Asino dell'Amiata
- Suini: Cinta senese

Nella tabella allegata si riportano le consistenze a livello nazionale relative al 2013 dei riproduttori maschi e femmine delle razze oggetto di aiuto. Le consistenze delle specie elencate sono certificate dall'Associazione Regionale Allevatori per le razze con registro anagrafico e dalle associazioni nazionali di razza per le razze con libro genealogico (razza equina maremmana e razze bovine maremmana e romagnola). Tali organismi sono ufficialmente riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e possiedono le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono e hanno come compito la tenuta e l'aggiornamento dei libri genealogici e dei registri anagrafici.

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di riproduttori appartenenti ad una o più delle razze riportate nella tabella allegata, individuate fra quelle elencate nel repertorio regionale di cui alla L.R. 64/2004. I capi a premio devono essere iscritti nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno quinquennale fino al 20% rispetto al numero dei capi iniziale. Tuttavia nel caso di piccolissimi allevamenti la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi. Il

premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento.

Tale tolleranza è giustificata dal fatto che, trattandosi di razze a limitata diffusione, è spesso difficile reperire sul mercato nuovi soggetti. Inoltre le razze minacciate si trovano all'interno di allevamenti di piccole dimensioni, in cui la perdita anche di pochi capi ha un'incidenza rilevante.

**RAZZE AUTOCTONE
CONSISTENZE NAZIONALI 2013**

CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE BOVINE AL 31.12.2013				
	N. Aziende	Maschi >24mesi	Femmine >24mesi	Totale
Calvana	24	22	279	487
Garfagnina	20	7	109	159
Maremmiana	203	159	6.035	9.914
Romagnola	411	308	7.043	13.054
Pontremolese	6	4	26	42
Pisana	18	10	255	496

CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE OVINE AL 31.12.2013				
	N. Aziende	Maschi >6mesi	Femmine >6mesi	Totale
Appenninica	224	851	13.204	15.820
Massese	112	370	13.629	14.030
Garfagnina bianca	32	55	1.012	1.067
Pecora dell'Amiata (1)	30	50	1.800	1.850
Pomarancina	41	71	1.709	1.780
Zerasca	49	62	1.930	1.992

CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE CAPRINE AL 31.12.2013				
	N. Aziende	Maschi >6mesi	Femmine >6mesi	Totale
Capra della Garfagnana	28	81	1.526	1.607

CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE SUINE AL 31.12.2013				
	N. Aziende	Verri	Scrofe	Totale
Cinta Senese	143	166	1.283	6.015

CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE EQUINE AL 31.12.2013				
	N. Allevamenti	Stalloni	Fattrici	Totale
Cavallo Appenninico (2)	169	112	369	694
Maremmano	1.566	125	2.360	3.567
Monterufolino	93	15	70	280

CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE ASININE AL 31.12.2013				
	N. Allevamenti	Stalloni	Fattrici	Totale
Asino Amiata	477	95	531	1.950

¹ R.A. istituito ad Agosto 2014 - consistenza stimata in corso di aggiornamento al 31.12.2014

² R.A. di nuova creazione. Totale capi iscritti nella sezione principale e in quella supplementare

8.2.9.3.4.2. Tipo di sostegno

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'allevamento di razze con performance inferiori alle razze normalmente allevate nel territorio regionale.

8.2.9.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

8.2.9.3.4.4. Beneficiari

Nel rispetto dell'Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice Civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali").

8.2.9.3.4.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dagli impegni assunti.

8.2.9.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Mantenimento di almeno 1 UBA per 5 anni dall'adozione dell'impegno. Sono ammissibili le razze iscritte al Repertorio Regionale di cui alla L.R. 64/04 riportate nella tabella del par. "Descrizione del tipo di operazione" e dotate di Registro Anagrafico o Libro Genealogico.

Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella allegata.

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini fino a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Caprini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Scrofe e verri riproduttori di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Tabella 8.2.9.3.4.6_Indici di conversione in UBA

8.2.9.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi per la definizione dei criteri di selezione sono i seguenti:

- rispetto alla razza, privilegiando le razze a diffusione più limitata
- se necessario, all'interno della stessa razza, privilegiando le domande con importo inferiore

8.2.9.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I premi per UBA sono riportati nella tabella allegata.

Per le razze sotto elencate che presentano premi maggiori di 200 euro/UBA ci si avvale della deroga prevista per l'art. 28 dell'Allegato II "importi e aliquote di sostegno" al Reg. UE 1305/2013, così come giustificato all'interno del paragrafo relativo alla metodologia di calcolo:

- Bovine: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese
- Ovine: Garfagnina Bianca – Pecora dell'Amiata - Pomarancina – Zerasca
- Caprine: Capra della Garfagnana
- Equine/asinine: Cavallo Monterufolino

Razze	Premio (euro/UBA)
Suina Cinta	200
Bovina Romagnola	200
Bovina Maremmana	300
Bovina Calvana	400
Bovina Pisana	400
Bovina Garfagnina	400
Bovina Pontremolese	500
Ovina Appenninica	200
Ovina Zerasca	300
Ovina Pomarancina	300
Ovina Pecora dell'Amiata	400
Ovina Garfagnina Bianca	400
Ovina Massese	200
Caprina Capra della Garfagnana	250
Cavallo Maremmano	200
Cavallo Appenninico	200
Cavallo Monterufolino	400
Asino dell'Amiata	200

Tabella 8.2.9.3.4.8_ premi razze autoctone

8.2.9.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.1.4 sono collegati alle seguenti principali possibili criticità:

- Difformità del numero dei capi soggetti ad impegno
- Aggiornamento dell'anagrafe nazionale zootecnica
- Rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari

8.2.9.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per i capi ad impegno, utilizzo delle banche dati, marche auricolari e registri anagrafici/libri genealogici
- Utilizzo degli eventuali controlli effettuati dai Servizi Veterinari
- Per il rispetto degli impegni, documentazione relativa a eventuali piani di accoppiamento/certificati di fecondazione (se richiesti) presente in fascicolo aziendale e controlli in loco sul mantenimento in purezza della razza allevata
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea.

8.2.9.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore i beneficiari sono tenuti a caricare la documentazione che garantisce il presupposto per l'adesione alla misura (documento certificato dal soggetto detentore del registro anagrafico o libro genealogico)
2. In loco: a) documentale - il controllore verifica i registri di stalla aziendali, le marche auricolari, eventuali piani di accoppiamento; b) visivo – il controllore verifica la netta separazione tra razze diverse della stessa specie e che non vengano effettuati incroci per l'ottenimento di ibridi.

8.2.9.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnala:

- Dir. 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini
- Reg. CE n. 1670/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini
- Reg. CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

Le attività minime stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal Decreto Ministeriale n. 1922 de 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020".

Per il calcolo dei premi gli impegni aggiuntivi dell'operazione non trovano nella condizionalità una *baseline* pertinente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si riportano le normative e gli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei

prodotti fitosanitari.

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie o non vulnerabili da nitrati prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento) nel rispetto del DPGR n.46/2008 e s.m.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figurano anche i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo e il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 del DM 180/2014.

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi da cui discendono:

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”

- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico: attualmente verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti da parte di un tecnico o struttura specializzata (dal 2016 controllo funzionale presso centri prova autorizzati)
- conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino territoriale su supporto cartaceo, informatico). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome.
- l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato

Rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze che hanno diritto al premio sono le seguenti:

Bovine: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese - Romagnola

Ovine: Appenninica - Garfagnina Bianca – Pecora dell’Amiata - Pomarancina – Zerasca - Massese

Caprine: Capra della Garfagnana

Equine: Maremmano – Monterufolino - Cavallo Appenninico

Asinine: Asino dell’Amiata

Suine: Cinta senese

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, si utilizza una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione degli impegni previsti ed una condizione di adesione all'operazione stessa. La baseline in base alla quale viene incentrato il confronto è costituita dagli obblighi vigenti di condizionalità e altri requisiti minimi obbligatori.

Il bilancio complessivo della minore redditività delle razze animali a bassa consistenza viene fatto per via comparativa con altre razze convenzionali concorrenti o con altre soluzioni di allevamento nelle condizioni aziendali di riferimento. Il bilancio considera i costi e i ricavi legati ad aspetti biologici e alle condizioni di allevamento, come di seguito specificato. I dati provengono sia da fonti secondarie (banche dati, studi o indagini esistenti) che da fonti primarie (indagini o studi ad hoc).

Razze bovine, ovicaprine e suine

Per tutte le razze considerate il bilancio costi-ricavi è stato effettuato considerando la fattrice come unità produttiva. Tale bilancio è stato poi confrontato con razze simili ad uso commerciale come specificato e sintetizzato nel box di approfondimento.

Nella tabella sotto riportata si evidenziano i differenziali calcolati ed i premi che si ritiene opportuno corrispondere alle razze bovine, ovicaprine e suine.

Razze equine ed asinine

Per determinare la differenza di reddito derivante dall'allevamento di una razza di cavalli diffusa in tutta la Regione e in tutto il Paese quale il Sella Italiano (S.I.) e alcune razze autoctone toscane con diffusione più limitata, si confrontano i costi, per capitoli omogenei, sostenuti per l'allevamento delle diverse razze e i ricavi che si ottengono dalle stesse. In particolare l'esame si basa sul confronto tra Sella Italiano (S.I.) da una parte e Maremmano, Appenninico, Monterufolino e Asino dell'Amiata dall'altra.

Trattandosi della valutazione di prodotti dell'agricoltura, al fine di stabilire i ricavi, si acquisisce il valore dei puledri di tre anni, non ancora avviati all'attività sportiva: tale valore tende crescere molto per i giovani cavalli di razza S.I. e in parte anche Maremmani, rispetto agli altri, pur tenendo conto del fatto che si può avere una notevole variabilità del valore in ragione dei risultati sportivi conseguiti.

Il bilancio considera i costi e i ricavi legati ad aspetti biologici e alle condizioni di allevamento, come di seguito specificato e sintetizzato nel box di approfondimento.

Dal confronto risultano differenziali molto elevati. Poiché non appare percorribile cercare di livellare i redditi delle razze autoctone con la razza commerciale attraverso la corresponsione del premio, si cerca soltanto di attenuare il forte dislivello in termini di performance (come nel caso del Maremmano) o di fare in modo che l'allevamento del cavallo o dell'asino non si traduca in una perdita netta per l'allevatore, come evidenziato nella tabella sotto riportata.

Richiesta di deroga per l'art. 28 ai sensi dell'Allegato II al Reg. UE 1305/2013

Tutte le razze evidenziano delle performance nettamente negative rispetto alla razza utilizzata per il confronto (Limousine per i bovini, Bergamasca per gli ovicapri, Large White per i suini, Cavallo da Sella Italiano per gli equini) che risultano in differenziali di reddito ad UBA molto elevati, tali da giustificare premi oltre il massimale previsto all'Allegato II al Reg. UE 1305/2013. Per le seguenti razze si richiede la deroga, prevista nello stesso allegato per l'art. 28, al rispetto del massimale (razze evidenziate nelle tabelle allegate):

- Bovina Maremmana
- Bovina Calvana
- Bovina Pisana
- Bovina Garfagnina
- Bovina Pontremolese
- Ovina Zerasca
- Ovina Pomarancina
- Ovina Pecora dell'Amiata
- Ovina Garfagnina Bianca
- Caprina Capra della Garfagnana
- Cavallo Monterufolino

La deroga è ampiamente giustificata dagli effettivi calcoli sulle differenze di performance. Si è inoltre scelto di restringere la richiesta di deroga alle razze che mostrano consistenze particolarmente basse (cfr. tabelle allegate al par. "Descrizione del tipo di intervento") e/o contemporaneamente preoccupanti trend in contrazione nonostante i premi corrisposti nell'ambito del FEASR.

In ogni caso, sia per le razze in deroga che per quelle non in deroga, il premio corrisposto è sempre

inferiore, o nettamente inferiore, al differenziale calcolato.

Per la bibliografia di riferimento, si vedano i box di approfondimento allegati.

Box di approfondimento calcolo premi razze bovine ovicaprine e suine

Per i suini autoctoni (Cinta Senese) è stato fatto il raffronto con la Large White, razza suina selezionata diffusa anche in Toscana. Le differenze si riscontrano nei consumi alimentari (maggiori nella razza commerciale), nel numero di suini ingrassati all'anno per scrofa, nell'età e nel peso alla macellazione, nel fattore di conversione alimentare e nel prezzo di vendita del suino vivo.

Nonostante questo ultimo valore risulti maggiore per la razza autoctona, risulta comunque una differenza per scrofa di 200 € a sfavore della Cinta senese, pari a 400 €/UBA.

Per i bovini è stata utilizzata come razza di confronto la Limousine, anch'essa piuttosto diffusa in Toscana. Le differenze si riscontrano nei consumi alimentari, nel periodo interparto (quindi n° vitelli/anno), età e peso alla macellazione, nel fattore di conversione alimentare e nel prezzo di vendita del vitello. Risultano differenze molto marcate tra Limousine e le razze Calvana (500 €/UBA), Maremmana (550 €/UBA) Pisana (520 €/UBA), Garfagnina e Pontremolese (per entrambe 600 €/UBA); per la Romagnola, che presenta performance migliori delle altre razze, si registra un differenziale inferiore (300 €/UBA).

Per gli ovini da carne è stata assunta come confronto la Bergamasca, razza italiana specializzata per questa produzione. Le differenze si riscontrano soprattutto nel numero di agnelli all'anno per pecora e nel peso dell'agnello alla macellazione. Risultano differenze di 500 €/UBA per l'Appenninica e per la Pecora dell'Amiata, 466 € per la Zerasca e 600 € per le razze Pomarancina e Garfagnina Bianca.

Per la razza ovina Massese e per la Capra della Garfagnana (duplice attitudine latte-carne) è stata assunta come razza di confronto la Sarda. In questo caso, sebbene il numero di agnelli per pecora all'anno sia superiore nelle razze autoctone che nella razza testimone (Sarda), si ha comunque un differenziale notevole tra tre razze a causa del marcato dislivello nelle produzioni lattifere. Risultano differenze di 233 €/UBA per la Massese e 366 €/UBA per la Capra della Garfagnana.

Box di approfondimento per il calcolo dei premi per le razze equine ed asinine

COSTI

- Alimentazione: la maggiore frugalità e rusticità di alcune razze e il miglior adattamento al pascolo, unitamente ai minori fabbisogni alimentari dei cavalli e asini di dimensioni modeste, concorrono a differenziare i costi per questa attività dai 1.100,00 € del S.I. ai 700,00 € dell'Asino dell'Amiata.
- Monta: sui costi di produzione di un puledro incide in maniera significativa il costo della monta, intesa come naturale o artificiale, che arriva a 800,00 € ed oltre per il S.I. e scende ai 100,00 € per l'Asino dell'Amiata.
- Spese veterinarie e farmaci: in condizioni normali le spese per l'acquisto di farmaci, compresi vermifughi, e quelle per le prestazioni veterinarie possono essere ritenute identiche per tutte le razze e specie considerate.
- Cura del piede e ferrature: generalmente i puledri delle razze più rustiche rimangono scalzi mentre i S.I. e i Maremmani vengono ferrati con una spesa annua di 600,00 €.
- Incavezzatura e doma: tutti i puledri debbono essere avvicinati dall'uomo, ammansiti e incavezzati per poter aspirare ad una commercializzazione. I puledri S.I. e Maremmani, per i quali si prevede un destino sportivo o comunque di lavoro, i costi relativi a questa attività sono almeno doppi rispetto agli altri.

RICAVI

- Valore del puledro a tre anni: nel calcolo dei ricavi si tiene conto esclusivamente del valore di vendita di un puledro di tre anni, ritenendo che questo rappresenti un parametro che permette di confrontare tra loro le razze e specie considerate. Dopo tre anni infatti i giovani cavalli possono essere avviati in percorsi sportivi e agonistici che determineranno valori fortemente disomogenei a seconda delle performance raggiunte.

Figura 8.2.9.3.4.10 - 1 _ Box di approfondimento calcolo premi razze autoctone

Tabella di determinazione dei differenziali e dei premi - razze suine bovine ovicaprine

Razze	Differenziale calcolato	Premio effettivo	Percentuale rispetto al calcolato
Suina Cinta	400	200	50%
Bovina Romagnola	300	200	67%
Bovina Maremmana	550	300	55%
Bovina Calvana	500	400	80%
Bovina Pisana	520	400	77%
Bovina Garfagnina	600	400	67%
Bovina Pontremolese	600	500	83%
Ovina Appenninica	500	200	40%
Ovina Zerasca	466	300	64%
Ovina Pomarancina	600	300	50%
Ovina Pecora dell'Amiata	500	400	80%
Ovina Garfagnina Bianca	600	400	67%
Ovina Massese	233	200	86%
Caprina Capra della Garfagnana	366	250	68%

Tabella di determinazione dei differenziali e dei premi - razze equine e asinine

Razze	Differenza costi/ricavi per le diverse razze	Differenziale calcolato	Premio effettivo	Percentuale rispetto al calcolato
Sella Italiano	2.500,00	-		0%
Cavallo Maremmano	700,00	1.800,00	200	11%
Cavallo Appenninico	100,00	2.600,00	200	8%
Cavallo Monterufolino	100,00	2.600,00	400	15%
Asino dell'Amiata	100,00	2.600,00	200	8%

Tabella 8.2.9.3.4.10 - 2 _ Confronto differenziali calcolati-premi corrisposti

Razze bovine, ovicaprine, suine - Bibliografia e link

- 1) Opuscolo CRPA Notizie n. 1/2014 – 2.73. Costo di produzione del suino pesante.
http://www.crupa.it/media/documents/crupa_www/Pubblicazi/Opuscoli-C/Archivio_2014/CRPA_1_2014.pdf
 - 2) Franci O. (2004). *La Cinta Senese – Gestione Attuale di una razza antica*. ARSIA Regione Toscana, Firenze. ISBN: 88-8295-051-4.
 - 3) Sirtori, F., Acciaioli, A., Pugliese, C., Bozzi, R., Campodoni, G., Franci, O., 2010. Effect of dietary protein level (as substitution of maize with soybean meal) on growth and feed efficiency of Cinta Senese pig in the growing-fattening period. *Ital. J. Anim. Sci.*, 9: 157:162.
<http://www.aspajournal.it/index.php/ijas/article/view/ijas.2010.e30/1280>
 - 4) ARSIA (Regione Toscana), 2006. Risorse genetiche animali autoctone della Toscana. LCD srl Firenze, ISBN 88-8295-079-4
 - 5) PUGLIESE C., ACCIAIOLI A., PARISI G., RAPACCINI S., FRANCI O. LUCIFERO M. (1998) Quale età alla macellazione per l'agnello massese. L'allevatore di ovini e caprini, 'Ap' editrice tipografica Roma, 15(5), 4-6
 - 6) Pugliese C., Bozzi R., Acciaioli A., Rapaccini S., Franci O., Lucifero M. (2000). Le razze ovine Massese e Sarda in Toscana: situazione degli allevamenti e produttività. *Atti del Conv. Naz. "Parliamo di...allevamenti nel 3° millennio"* Fossano 12-13 ottobre, 193-197.
 - 7) PUGLIESE C., ACCIAIOLI A., RAPACCINI S., BOZZI R., PIANACCIOLI L., FRANCI O. (2001). Le razze ovine Massese e Sarda allevate in Toscana: relazioni tra le caratteristiche quanti-qualitative del latte. *Atti del Conv. Naz. "Parliamo di...zootecnica e sviluppo sostenibile"* Fossano 11-12 ottobre, 113-119.
- Prezzo latte: Fonte ISMEA http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20131014093130.pdf
Prezzo del suino al macello: mercuriali ufficiali
Prezzo del vitellone al macello: Agrozootecnica Toscana
Prezzo agnello: Fonte ISMEA
<http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1086>

Figura 8.2.9.3.4.10 - 3_Bibliografia razze bovine ovicaprine suine

Razze equine e asinine – Bibliografia

Aia, 2007 <http://www.aia.it/>

Arzilli L.. Cavallino di Monterufoli. In: AA.VV., Risorse genetiche animali autoctone della Toscana, pp. 191. ARSIA, FIRENZE, 2006.

Braccini A.. Cavallino di Monterufoli. XLVIII, 1-8, L'Agricoltura italiana, 1947.

Catalano, A.L., 1984. Valutazione morfo-funzionale del cavallo Igiene ed Etnologia. Goliardica Editrice, Noceto, (PR), Italy, pp. 143.

BENEDETTINI A. (1994) - *Il cavallino di Monterufoli*.

BRACCINI A. (1947) - *Cavallino di Monterufoli*. in L'Agricoltura italiana, XLVIII,

Registro Anagrafico delle popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali - D.M. n. 23.021 del 12 luglio 1995.

Gandini G., Rognoni G.. Atlante etnografico delle popolazioni equine ed asinine italiane, pp.142. CittàStudiEdizioni. Milano, Italy, 1997.

Meregalli, A.. Conoscenza morfofunzionale degli animali domestici, pp. 300. Liviana Ed., Padova, Italy, 1980.

Tocci R.. Importanza della tutela della diversità animale. Caratterizzazione di due razze toscane a rischio estinzione: il Cavallo di Monterufoli e l'Asino dell'Amiata. Tesi di Laurea, 2006.

Tocci R., Sargentini C., Giorgetti A., Lorenzini G., Benedettini A.. il Cavallino di Monterufoli: morfologia e biometria. Atti del 9° Conv. Nuove acquisizioni in materia di ippologia. Perugia, 22 giugno 2007.

Tocci R., Sargentini C., Lorenzini G., Degl'Innocenti P., Bozzi R., Giorgetti A., 2007. Morphological characteristics of "Monterufoli horse". Ital. J. Anim. Sci. 2007 29 May-1 Jun; 6 (1), 657-659.

Baroncini,(1987) "L'asino il mulo il bardotto" Edagricole

Risorse genetiche animali autoctone della Toscana 2002 ARSIA Regione Toscana

BONANZINGA M., PIERAMATI C. (1992) - *Stalloni maremmani*. ETSAF, Nuova Grafica Fiorentina, Firenze.

BONANZINGA M., PIERAMATI C. *Nuovi Stalloni Maremmani*, Edizioni ANAM.

BONANZINGA M., PAPARELLI L., *Stalloni Maremmani 1998/99*, Edizioni ANAM.

BONUCCI C. (1900) - *In difesa del cavallo Maremmano*. Giornale di Ippologia.

CD *Atlante delle razze bovine* versione 1.0 per Windows, a cura di L. CALAMARI e S. FAVERZANI. Prima edizione Agosto 1997. Editore L. Calamari.

GIOLI M. (1985) - *L'allevamento del cavallo Maremmano: stato attuale e prospettive*. Tesi di Laurea, Università degli Studi di Pisa

BARONCINI R. (1987) - *L'Asino, il mulo, il bardotto*. Edagricole

NICCOLAI L. (a cura di) (1996) - *Il parco faunistico del Monte Amiata e l'area geografica del Monte Labbro*. Ed. I Portici.

Registro Anagrafico delle popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali - D.M. n. 23021 del 12 luglio 1995.

Arzilli L. www.filieraippicatoscana.it, 2012

Figura 8.2.9.3.4.10 - 4_Bibliografia razze equine asinine

8.2.9.3.5. 10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione

Sottomisura:

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è volta a **sostenere la reintroduzione sul territorio della coltivazione delle varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica di seguito dette “varietà locali a rischio di estinzione”**, al fine di scongiurarne l'estinzione e di tutelare la biodiversità agraria dei territori toscani.

Le suddette *varietà locali a rischio di estinzione*, oggetto del presente sostegno, devono soddisfare le condizioni previste da:

- A. l'articolo 7(2)(4) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- B. la Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica;
- C. la Direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009 che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica;
- D. la Direttiva 2008/90/CE della Commissione del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, relativamente a quelle individuate a rischio di estinzione di cui alla precedente lettera a) ossia solo quelle formalmente riconosciute come tali.

Infatti l'articolo 7(2)(4) del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 prevede che si preservino risorse genetiche vegetali, naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali (di seguito dette “varietà locali”) e minacciate di erosione genetica. Inoltre prevedono che le risorse genetiche vegetali devono essere considerate come minacciate di erosione genetica purché nel programma siano incluse prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone/primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

In Toscana tali condizioni sono soddisfatte (così come nella precedente programmazione dello sviluppo rurale) dai *Repertori regionali delle razze e varietà locali della Toscana*, istituiti dalla Legge Regionale 64/2004, che prevede che le varietà autoctone/primitive/adattate alle condizioni locali (dette “varietà locali”) iscritte nei suddetti Repertori, sono:

- 1. caratterizzate morfologicamente (a volte anche molecolarmente);
- 2. valutate rispetto al loro reale legame con il territorio;
- 3. valutate rispetto al rischio di estinzione o meno.

Le varietà locali a rischio di estinzione iscritte nei Repertori, hanno prove di adattamento alle condizioni locali e prove sufficienti di erosione genetica. Tali prove sono costituite dai risultati scientifici ottenuti con progetti specifici e indagini volte ad ottenere dati in grado di stimare il loro grado di rischio di estinzione e la loro reale autoctonia. I risultati di tali lavori (indagini territoriali e progetti scientifici) sono pubblicati sul

sito Internet <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/> della Regione Toscana. Tale sito pubblica le schede delle varietà locali toscane che contengono i seguenti dati:

- la caratterizzate morfologica sulla base di caratteri descrittivi UPOV;
- la dimostrazione della loro introduzione da lungo tempo sul territorio della Toscana e la loro integrazione tradizionale nella sua agricoltura e allevamento;
- il rischio di estinzione.

Tali requisiti vengono valutati da apposite commissioni tecnico-scientifiche nominate dal Presidente della Regione Toscana, composte dagli esperti per specie appartenenti ai soggetti scientifici presenti sul territorio regionale e da esperti tecnici rappresentanti degli agricoltori toscani. Tali commissioni esprimono un parere vincolante sul riconoscimento di “varietà locale” alla risorsa genetica esaminata e sul grado di “rischio di estinzione” della stessa. In seguito a tale parere la Regione Toscana provvede all’iscrizione delle varietà locali così riconosciute nella banca dati dei Repertori regionali, pubblicata sul sito Internet sopra citato.

L’operazione contribuisce direttamente alla Focus area 4a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa, in particolare attraverso la tutela del patrimonio di risorse genetiche presenti sul territorio regionale, favorendo la coltivazione di varietà vegetali locali a rischio di estinzione, al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

L’operazione contribuisce agli obiettivi trasversali:

“Ambiente”, in quanto la reintroduzione sul territorio della coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione della Toscana favorisce la salvaguardia di ambienti, colture e varietà tradizionali e la tutela della biodiversità ; inoltre può contribuire anche alla protezione delle risorse idriche, in relazione alle minore esigenze di acqua e nutrienti delle varietà locali ;

"Cambiamenti climatici", in quanto la diffusione di varietà locali meno esigenti e meno sensibili agli stress climatici può favorire la riduzione dell’impiego di input chimici e idrici e aumentare la resilienza dei sistemi agricoli a condizioni ambientali sub ottimali.

L’operazione si articola in due interventi:

a – coltivazione di varietà locali adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione di **specie erbacee**;

b - coltivazione di varietà locali adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione di **specie legnose da frutto (escluso vite)**.

10.1.5.a Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie erbacee

Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione contemporaneamente iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 suddetto e nel registro nazionale delle varietà come varietà da conservazione di cui alla Direttiva 2008/62/CE, direttiva 2009/145/CE, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010.

L’impegno per la coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie erbacee è quinquennale e prevede il rispetto di una superficie minima di coltivazione.

10.1.5.b Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto (escluso vite)

Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione contemporaneamente iscritte nel suddetto

Repertorio regionale della LR 64/04 come varietà locali toscane a rischio di estinzione e nel registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di cui alla Direttiva 2008/90/CE e all'art. 7 del Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

L'impegno per la coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto è quinquennale e prevede il rispetto di una superficie minima di coltivazione.

L'operazione può essere attivata anche in progetti integrati, territoriali o di filiera.

“L'introduzione di varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione” è riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013 (4° alinea, del punto 1-1). Tuttavia, questa Regione non intende utilizzare la presente operazione ai fini dell'equivalenza per adempiere all'obbligo di cui all'art. 44 del Reg. UE 1307/2013 “Diversificazione delle colture”.

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

L'operazione 10.1.5 può essere adottata congiuntamente a livello aziendale con le seguenti operazioni/misure che prevedono un premio a superficie: 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 11 (cfr. tabella sottostante).

Nel caso in cui impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio può essere combinato secondo il criterio descritto nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, il numero di ettari a cui si applica l'impegno relativamente alle specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

Il premio non varia se lo stesso beneficiario percepisce o meno i pagamenti diretti.

8.2.9.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Normativa sementiera L. 25 novembre 1971, n. 1096, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010.

Normativa sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione di specie frutticole per la produzione di frutti in modo particolare il DLgs 124/2010.

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI “Condizionalità” e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

8.2.9.3.5.4. Beneficiari

Nel rispetto dell’ Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice Civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”).

8.2.9.3.5.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dalla coltivazione di una varietà locale a rischio di estinzione rispetto ad una varietà simile largamente coltivata

8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte sia nel Repertorio regionale della LR 64/04 che:

- **per le specie erbacee**, nel “registro nazionale delle varietà per la commercializzazione delle sementi” come “varietà da conservazione”. Queste, come di seguito indicato, hanno i seguenti impegni:

- per le varietà di specie agrarie di cui al decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 di attuazione della Direttiva 2008/62/CE :
 - l’ impegno è quinquennale
 - la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha (ettaro)
- per le varietà orticole di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, di attuazione della Direttiva 2009/145/CE:
 - l’impegno è quinquennale
 - la superficie minima è pari a 100 metri quadrati;
- **per le specie legnose da frutto (olivo incluso; escluso vite)**, “nel registro nazionale per la

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti” di cui al decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 in attuazione della Direttiva 2008/90/CE. Queste, come di seguito indicato, hanno i seguenti impegni:

- impegno quinquennale;
- superficie minima di coltivazione relativa ad un minimo di 100 piante. Per ogni pianta coltivata si considerano 20 metri quadrati di terreno.

Incompatibilità:

Per i **Coltivatori Custodi**: rinuncia al rimborso spese forfettario erogato dall'ente Terre Regionali Toscane.

8.2.9.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale.

La priorità territoriale è attribuita in funzione:

- di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o con particolare criticità ambientali, ZVN, aree a rischio erosione e frane)
- del grado di svantaggio (zona montana o soggetta ad altri svantaggi)

8.2.9.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio si differenzia secondo le specie di appartenenza:

- varietà agricole: 240,00 euro/ha
- varietà orticole: 600,00 euro/ha
- varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto (olivo incluso; escluso vite): massimo 790,00 euro/ha per una superficie di coltivazione relativa ad un minimo di 100 piante ad ettaro. Per ogni pianta coltivata si considerano 20 metri quadrati di terreno.

In combinazione con l'operazione 10.1.2:

- Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 240 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra le due operazioni.

In combinazione con la misura 11:

- Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra l'operazione e la misura 11.

8.2.9.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.1.5 sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Rispetto degli impegni previsti dall'operazione
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari.
- Controllo sulla combinazione degli impegni

8.2.9.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Per il rispetto degli impegni produzione di documentazione presente in fascicolo aziendale (disponibilità di particolari macchine e/o fatture di contoterzisti, fatture di acquisto sementi, vendita prodotti derivanti dalla coltivazione della varietà locale a rischio di estinzione di cui si chiede il sostegno, autoproduzione delle sementi) e controlli in campo
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea.

8.2.9.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo;

- Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore i beneficiari sono tenuti ad inserire nel sistema informativo la documentazione che

garantisce il presupposto per l'adesione alla misura e per l' adempimento degli impegni

- presenza di una regolare fattura di acquisto di sementi di varietà da conservazione (normativa sementiera) di una varietà locale iscritta al Repertorio regionale della LR 64/04;
- presenza di una regolare fattura di acquisto di piante di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto, iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 e del registro nazionale per la commercializzazione delle specie frutticole;
- in loco: a) documentale - il controllore verifica i registri aziendali, le fatture di noleggio e acquisto e altra documentazione prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione; b) visivo - si sono individuati impegni più facilmente controllabili per loro natura e verificabili in un arco di tempo ampio;
- per i coltivatori custodi, verifica della presenza delle rinuncia esplicita al rimborso spese forfettario previsto dalla sottomisura 10.2.

8.2.9.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Le attività minime stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica culturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal Decreto Ministeriale n. 1922 de 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020".

Per il calcolo dei premi gli impegni aggiuntivi dell'operazione non trovano nella condizionalità una *baseline* pertinente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

In relazione agli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si segnalano:

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie o non vulnerabili da nitrati prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento);
- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti (dal 2016 controllo funzionale).

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le varietà locali a rischio di estinzione della Toscana sono quelle iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 sulla tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana, consultabile dal sito <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/>.

Le varietà da conservazione di cui al registro nazionale per la commercializzazione delle sementi e al registro nazionale per la commercializzazione delle specie frutticole, tenuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, si utilizza una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione degli impegni previsti ed una condizione di adesione all'operazione stessa.

"L'introduzione di varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione" è riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013 (4° alinea, del punto 1-1). Tuttavia, questa Regione non intende utilizzare la presente operazione ai fini dell'equivalenza per adempiere all'obbligo di cui all'art. 44 del Reg. UE 1307/2013 "Diversificazione delle colture". Per evitare il rischio di doppio pagamento, la metodologia di calcolo della presente operazione non computa, tra gli impegni, la diversificazione

colturale. Infatti, il bilancio complessivo della minore redditività delle specie incluse nelle risorse genetiche vegetali, iscritte al Repertorio regionale, viene fatto per via comparativa con altre varietà largamente diffuse delle stesse specie. Il bilancio considera i maggiori costi della tecnica colturale e dei mezzi tecnici impiegati e i minori ricavi legati alla produzione ottenuta. I dati provengono sia da fonti secondarie (banche dati, studi o indagini esistenti) che da fonti primarie (indagini o studi ad hoc). Pertanto il livello di premio che risulta dal calcolo è completamente svincolato dalla baseline rappresentata dal maggior impegno derivante dall'obbligo di inverdimento. Di conseguenza tale livello di premio è lo stesso sia per le aziende soggette agli obblighi di inverdimento che per quelle non soggette.

Il calcolo dei premi è basato sul margine lordo su base controfattuale, derivante dalla coltivazione di una varietà commerciale, largamente coltivata, con una varietà locale della stessa specie (ossia adattata nel tempo alle condizioni locali) e soprattutto attualmente a rischio di estinzione. I riferimenti di colture prese per il calcolo dei maggiori costi e del minor reddito rispettano la tipologia di varietà agricole di cui alla Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 (colture di pieno campo), di varietà orticole di cui alla Direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009 e di varietà di specie legnose da frutto di cui alla Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008.

Per quanto riguarda i tipi di colture considerate come riferimento per le quattro tipologie analizzate (colture di pieno campo, orticole, piante legnose da frutto ed olivo) si sono considerati i costi variabili relativi al costo di produzione ad ettaro; il ricavo è il valore della produzione lorda vendibile (PLV), ad ettaro.

8.2.9.3.6. 10.2. Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

Sottomisura:

10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 9 , dell'Art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevede un sostegno alla conservazione, all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, nel rispetto del Regolamento Delegato 807/2014 in particolare dell'Art. 8.

La sottomisura 10.2, prevede un sostegno alle attività di tutela della biodiversità agraria attraverso azioni volte al recupero, conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo della Toscana, a partire da quelle (n. 702) già recuperato dal 2008 ad oggi, grazie al sostegno previsto dalla precedente programmazione dello sviluppo rurale (PSR 2007/2013). Per non perdere l'importante patrimonio genetico raccolto, caratterizzato e conservato fino ad oggi, risulta fondamentale continuare a sostenere tali attività.

Nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 9, art. 28, Reg. (UE) 1305/2013, secondo il quale per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8 dello stesso art. 28, gli impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2, e dall'esperienza suddetta e realizzata in questo campo dal 2008 ad oggi, la conservazione e tutela del risorse genetiche autocone a rischio di estinzione, non risulta un'attività redditizia pertanto non interessante e garantita nel tempo da soggetti privati, pertanto solo un ente pubblico che opera nel rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, può realizzare in proprio e attraverso soggetti esterni (pubblici e privati), le attività necessarie a garantire una corretta conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in oggetto, il corretto coordinamento delle attività, la ragionevolezza dei costi, la necessaria competenza per evitare inutili sovrapposizioni, attività non compatibili tra di loro e soprattutto con risultati non confrontabili con altri simili (caratterizzazione).

Con la presente sottomisura 10.2 si intende:

- proseguire la positiva esperienza in termini di recupero, caratterizzazione e conservazione delle risorse genetiche autoctone vegetali e animali a rischio di estinzione della Toscana, con la quale è stato possibile caratterizzare, tutelare e mettere in sicurezza quasi la totalità delle 702 (v. tabella allegata) razze e varietà vegetali locali;
- attivare azioni volte all'uso e sviluppo sostenibile delle stesse risorse genetiche, attraverso le seguenti azioni (Art. 8 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014):

a) azioni mirate:

- azioni che promuovono la conservazione "in situ" (coltivatori custodi) ed "ex situ" (banche del germoplasma);
- progetti locali realizzati da soggetti scientifici e non, per la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola, sia delle collezioni "ex situ" e delle

banche dati;

b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo sia a livello regionale attraverso la “Rete di conservazione e sicurezza”, sia nazionale che dell’Unione Europea fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;

c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

Sulla base dell’esperienza positiva sia in termini di semplificazione amministrativa che di risultati raggiunti, realizzata con il precedente PSR 2007/2013, viene pertanto individuato l’ente pubblico Terre Regionali Toscane, soggetto “in house” della Regione Toscana, come beneficiario unico della sottomisura, che assuma in se’ tutti gli impegni necessari alla conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche autoctone toscane a rischio di estinzione.

Sono escluse dal sostegno della presente sottomisura le attività contemplate dai seguenti tipi di operazione: 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione” e 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana.

Sono inoltre escluse dal sostegno della presente sottomisura, nell’ambito del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità, gli interventi sostenuti dal PSRN, in particolare la gestione e funzionamento dei registri anagrafici nazionali (RR AA), la gestione e funzionamento dei libri genealogici (LL.GG.) e le Associazioni nazionali di razza/specie, ufficialmente riconosciute in quanto gestori dei suddetti RR.AA. e LL.GG. Per la complementarietà con il PSRN si rimanda al capitolo 14.1.2. del presente PSR.

La sottomisura tende a dare una risposta al fabbisogno 11 in materia di tutela della biodiversità agraria. Infatti l’operazione sostiene l’attività di raccolta, conservazione, tutela e di valorizzazione (azioni mirate, concertate e di accompagnamento) delle razze e varietà locali a rischio di estinzione, individuate come tali nei Repertori regionali delle risorse genetiche autoctone, istituiti ai sensi della normativa regionale suddetta(LR 64/04 e relativo regolamento di attuazione di cui al DPGR 1/03/2007, n. 12/R).

La sottomisura contribuisce direttamente alla Focus area 4a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa, in particolare attraverso la tutela dell’agrobiodiversità.

La sottomisura 10.2 risponde all’obiettivo trasversale “Ambiente” in quanto la reintroduzione sul territorio della coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione della Toscana favorisce la salvaguardia di ambienti, colture e varietà tradizionali e la tutela della biodiversità ; inoltre può contribuire anche alla protezione delle risorse idriche, in relazione alle minore esigenze di acqua e nutrienti delle varietà locali e "Cambiamenti climatici", in quanto la diffusione di varietà locali meno esigenti e meno sensibili agli stress climatici può favorire la riduzione dell’impiego di input chimici e idrici e aumentare la resilienza dei sistemi agricoli a condizioni ambientali sub ottimali.

8.2.9.3.6.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale

8.2.9.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Legge dello Stato Italiano del 14-2-1994 n. 124 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Biodiversità di Rio de Janeiro del 1992

Legge dello Stato Italiano del 6-4-2004 n. 101 di ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

D.M. 6 luglio 2012 “Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici coordinato con il D.L. n. 5 del 9.2.2012)

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

L.R. 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale” (LR 64/04)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 1 marzo 2007, n. 12/R (regolamento di attuazione della LR 64/04)

8.2.9.3.6.4. Beneficiari

Nel rispetto dell'Art. 28 (9) del Reg. (UE) 1305/2013 e vista la tipologia di attività sostenuta dalla presente sottomisura (azioni mirate, concertate e di accompagnamento al fine del sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura) il beneficiario è individuato nell'ente pubblico “Terre Regionali Toscane”, soggetto “in house” della Regione Toscana che opera nel rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, garantendo la ragionevolezza dei costi.

8.2.9.3.6.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini della presente operazione sono ammissibili i costi relativi alle seguenti azioni previste dal Regolamento Delegato (UE) 807/2014:

- rimborsi spese forfettari stabiliti a monte e per specie, dalla Regione Toscana, sulla base dell'esperienza della precedente programmazione sullo sviluppo rurale, per il sostegno alla conservazione “in situ” (coltivatori custodi) ed “ex situ” (banche del germoplasma);
- spese per la realizzazione di progetti locali realizzati da soggetti scientifici e non, per la

caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché per la compilazione di inventari basati sul web, sia delle risorse genetiche attualmente conservate "in situ", comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola, sia delle collezioni "ex situ" e delle banche dati;

- spese per la promozione e lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo sia a livello regionale con la "Rete di conservazione e sicurezza", sia nazionale che dell'Unione Europea fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
- spese per la realizzazioni di azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

- la presentazione di un progetto pluriennale, con verifiche annuali, di attuazione delle azioni necessarie (mirate, concertate e di accompagnamento) alla conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, distinte per specie;
- il coordinamento, il controllo e la verificabilità della corretta realizzazione delle attività previste, (raccolta, caratterizzazione, conservazione "in situ" ed "ex situ" e utilizzo delle risorse genetiche autoctone, soprattutto quelle a rischio di estinzione);
- rendicontazione delle spese sostenute e della correttezza tecnico-amministrativa seguita per la realizzazione delle stesse, garantendo la ragionevolezza dei costi, soprattutto in merito al rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi.

8.2.9.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente.

Terre Regionali Toscane, quale ente pubblico "in house" della Regione Toscana, nel caso di acquisizione di beni e servizi, deve operare nel rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici, tenendo presente i seguenti principi di selezione:

- competenza in materia di raccolta, conservazione, caratterizzazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone della Toscana soprattutto quelle a rischio di estinzione;
- specifica esperienza o capacità professionale in materia
- il regolare possesso di strutture/attrezzature idonee a consentire la corretta conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione della Toscana.

8.2.9.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo 100% delle spese sostenute e ammissibili.

8.2.9.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.2 sono principalmente i seguenti:

- non corretta conservazione “in situ/on farm” delle varietà locali a rischio di estinzione della Toscana, consegnate ai coltivatori custodi;
- non corretta conservazione “ex situ” presso la Banca Regionale del Germoplasma delle razze e varietà locali a rischio di estinzione della Toscana;
- mancata attivazione di progetti specifici sulla conservazione, sviluppo e uso sostenibile delle razze e varietà locali a rischio di estinzione della Toscana,;
- mancato coinvolgimento dei Coltivatori Custodi o degli allevatori di razze autoctone a rischio di estinzione, nei progetti di conservazione, sviluppo e uso sostenibile delle razze e varietà locali a rischio di estinzione;
- mancato monitoraggio sullo stato di conservazione delle varietà locali a rischio di estinzione.

8.2.9.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

- Controllo e verifica sul 100% delle varietà locali a rischio di estinzione della Toscana, al fine di verificarne la corretta conservazione “in situ” ed “ex situ”, nel tentativo di evitarne l'ibridazione, l'inquinamento e la perdita.
- Adozione di un sistema regionale di gestione delle inadempienze attraverso una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni con particolare attenzione alla “pesatura” dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione;
- Corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni dal sostegno previsto attraverso la “pesatura” dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione
- Verifiche annuali della corretta realizzazione del progetto di conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche autoctone toscane, soprattutto quelle a rischio di estinzione; Azioni di rettifica annuali del progetto pluriennale, qualora si verifichi la necessità di adattare il progetto alle mutate condizioni locali;
- Valutazione da parte del Settore competente della Giunta Regionale Toscana, della pertinenza, congruità e qualità della proposta di progetto annuale di attuazione della presente sottomisura

8.2.9.3.6.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

- controllo da parte del Settore della Regione Toscana preposto alla validazione della relazione tecnico-finanziaria e rendicontazione delle spese sostenute dal Settore competente;
- verifica amministrativa sulla domanda annuale dell'ente Terre Regionali Toscane;
- controllo da parte del Settore competente della Regione Toscana dell'effettiva realizzazione delle attività previste e della loro corretta realizzazione e rendicontazione;
- verifiche in loco;
- verifiche amministrative e in loco sul 100% delle attività realizzate

8.2.9.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le risorse genetiche oggetto di sostegno della presente sottomisura, sono le razze e le varietà locali a rischio di estinzione della Toscana iscritte nel Repertorio regionale della Legge Regionale 64/04 sulla tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana. Il Repertorio regionale attualmente annovera 825 accessioni delle quali 702 sono a rischio di erosione genetica. Il Repertorio regionale è consultabile sul sito <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/>, la loro determinazione è avvenuta nella precedente programmazione dello sviluppo rurale. Oggi nel rispetto dell'Art. 7 del Regolamento Delegato 807/2014.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Non pertinente

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni. Per la parte di condizionalità generale si rimanda al paragrafo 8.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze e varietà locali a rischio di estinzione della Toscana sono quelle iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 sulla tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana, consultabile dal sito <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/>.

Le varietà di cui alla Direttiva 2008/62/CE, alla Direttiva 2009/145/CE e alla Direttiva 2008/90/CE sono tenute con appositi registri nazionali dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per gli impegni pluriennali, ai fini della semplificazione si procede:

1. ad uniformare gli impegni della programmazione 2007-2013 con quelli della programmazione 2014-2020;
2. all'aggiornamento dei premi concessi nella precedente programmazione in quanto interessati da variazioni medie di prezzi e di costi di produzione poichè elaborati con dati antecedenti al 2007;
3. accorpamento dei premi concessi nella precedente programmazione secondo le macro categorie individuate per la nuova programmazione (gruppi di colture).

Nei contratti attualmente in uso, ai beneficiari della precedente programmazione viene data la possibilità di recedere dall'impegno senza l'obbligo di restituzione di quanto già percepito.

L'aggiornamento dei premi non ha effetto retroattivo ma riguarda esclusivamente le annualità future con riferimento alla domanda di pagamento presentata successivamente all'approvazione del PSR 2014-2020.

Coloro i quali terminano l'impegno quinquennale in prossimità del termine di presentazione della domanda per i nuovi impegni sulla programmazione 2014-2020, possono presentare domanda di aiuto. Per l'eventuale premio concesso si procede ad una decurtazione del premio stesso pari ad una percentuale determinata in base al periodo di sovrapposizione dei due impegni, in modo da garantire che non vi sia un doppio pagamento per uno stesso periodo di impegno.

